

Pratica ARPAE – AACMetropolitana n. 5908/17

PROCEDURA VAS/ValSAT art. 5 LR 20/2000

Istruttoria di VAS/ValSAT sul procedimento di Variante Generale al Piano Attività Estrattive (PAE) del Comune di Sasso Marconi.

Autorità competente: Città metropolitana di Bologna

Autorità procedente: Comune di Sasso Marconi (BO)

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso che:

- il Comune di Sasso Marconi con nota del 07/02/2017, in atti al PGB0/2017/2798 del 13/02/2017, ha comunicato di aver adottato la Variante generale al Piano delle Attività Estrattive (PAE) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 21/12/2016. Il piano è stato depositato all'Albo Pretorio dal 08/02/2017 al 08/04/2017 compresi e durante tale periodo è stata presentata n. 1 osservazione (Cave Poma Srl), comunicazione in atti al PGB0/2017/14783;
- con comunicazione del 08/03/2017, in atti al PGB0/2017/5155, la Città metropolitana ha inviato al Comune di Sasso Marconi la richiesta di documentazione integrativa;
- con nota del 26/06/2017, in atti al PGB0/2017/14808, il Comune di Sasso Marconi ha convocato la Conferenza dei Servizi per la raccolta dei pareri sul documento di Val.S.A.T.;
- con nota del 06/09/2017, in atti al PGB0/2017/21114, il Comune di Sasso Marconi ha convocato un sopralluogo e la Conferenza dei Servizi per la raccolta dei pareri;
- con comunicazione del 29/09/2017, in atti al PGB0/2017/23048, il Comune di Sasso Marconi ha comunicato la data del sopralluogo e convocato la seconda Conferenza dei Servizi;
- il Comune di Sasso Marconi con nota del 18/01/2019, in atti al PG 4217/19 della Città Metropolitana, ha trasmesso alla Città metropolitana i seguenti documenti:
 - Osservazione n. 1 Cave Poma srl
 - Osservazione n. 2 SAPABA spa
 - Proposta controdeduzione all'osservazione n. 1 (Cave Poma srl)
 - Proposta di controdeduzione all'osservazione n. 2 (SAPABA spa)
 - Verbale n. 1 del 19/7/2017 Conferenza di Servizi
 - Verbale n. 2 del 25/10/2017 Conferenza di Servizi
 - Parere Azienda USL di Bologna Dipartimento Sanità Pubblica
 - Parere Comune di Monte San Pietro
 - Parere Ente di Gestione per i Parchi e Biodiversità Emilia Orientale
 - Parere Regione Emilia Romagna Servizio Aree Protette
 - Parere ARPAE Bologna
 - Parere Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio
 - Richiesta Comune di Sasso Marconi revisione parere Soprintendenza
 - Precisazioni Soprintendenza su precedente parere
 - Determinazione Comune di Sasso Marconi su parere soprintendenza
- con nota del 24/01/2019, in atti al Prot. 5297/19 della Città metropolitana, la Città metropolitana ha segnalato al Comune la necessità di acquisire anche il parere dell'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Reno e Po di Volano;
- il Comune di Sasso Marconi con nota del 24/01/2019, in atti al PG 5297/19 della Città Metropolitana, ha trasmesso il parere espresso dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile-Servizio Area Reno e Po di Volano;

- il Comune di Sasso Marconi con nota del 08/02/2019, in atti al PG 8851/19 della Città Metropolitana, ha trasmesso la proposta di controdeduzione alle osservazioni di Cave Poma pervenute in data 07/04/2017;
- in data 08/02/2019, con nota in atti al PGB0/2019/22643, la Città metropolitana ha dato avvio al procedimento di formulazione di riserve, da concludersi entro il giorno 09/04/2019;
- in data 12/02/2019 con nota in atti al PGB0/2019/22645, la Città metropolitana ha richiesto ad ARPAE SAC la predisposizione della relazione istruttoria propedeutica al Parere motivato entro la data del 12 marzo 2019;
- la Città metropolitana provvede, con un unico atto del Sindaco metropolitano, ad esprimere le riserve ai sensi dell'art. 34 della L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii. e contestualmente le Valutazioni Ambientali, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000, tenuto conto delle osservazioni e delle valutazioni degli Enti competenti in materia ambientale;
- a seguito del riordino del sistema di governo regionale e locale operato con L.R. 13/2015 la Città metropolitana di Bologna, previa istruttoria di ARPAE, esercita le funzioni in materia di ValSAT di cui all'art. 5 della L.R. 20/2000, attribuite alle Province ai sensi della L.R. 9/2008, effettuando la valutazione ambientale dei piani urbanistici comunali;
- sulla base della Circolare regionale esplicativa del 12/11/2008 la procedura di ValSAT deve essere integrata dalla procedura di VAS prevista ai sensi del D.Lgs. 152/2006, ribadendo la necessità di continuare a dare applicazione ad entrambe le procedure di valutazione, integrandone gli adempimenti e le fasi procedurali;
- con Delibera della Giunta Regionale n. 1795/2016 "Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2005, sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015" sono state fornite le indicazioni ai soggetti interessati circa le modalità di presentazione delle domande in materia di VAS nonché del riparto delle competenze ed assegnazione di specifici compiti ad ARPAE;
- in base alla suddetta direttiva regionale ARPAE ha svolto l'istruttoria sulla Variante in oggetto e sul relativo Rapporto di VAS-ValSAT;
- la Città metropolitana di Bologna nell'atto di formulazione delle riserve previste ai sensi dell'art. 34 della L.R. n. 20/2000, sulla base della relazione istruttoria effettuata dalla Struttura ARPAE, dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, delle osservazioni e dei contributi pervenuti, esprime il Parere motivato, dandone specifica ed autonoma evidenza all'interno dell'espressione in merito al piano, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20 del 2000;
- l'Unione dei Comuni, Valli del Reno, Lavino e Samoggia ha trasmesso parere (in atti al PG 15693/19 del 12/03/2019, della Città metropolitana)

tutto ciò premesso, si esprime di seguito la valutazione in merito agli effetti ambientali della Variante Generale al Piano Attività Estrattive (PAE) del Comune di Sasso Marconi.

OGGETTO della VARIANTE

Rispetto al previgente assetto, il P.I.A.E. 2013 e, conseguentemente, la presente V.G. P.A.E. 2016 apportano le seguenti variazioni:

- Istituzione nel nuovo polo estrattivo **"Rio Carbonaro 4"** per l'estrazione di 252'000 m³ di ghiaia di monte per usi non pregiati edili e stradali e di 280'000 m³ di argille marnose da leganti, cui si aggiungono le volumetrie residuanti (85.916 m³ di argille) del Comune di Marzabotto, cedute dal Comune di Sasso Marconi con Variante specifica del Comune di Marzabotto approvata con Delibera di Consiglio comunale n. 86 del 29/11/2016 (scheda 2.2 del P.I.A.E. 2013).
- Modifica del perimetro di comparto, senza aumento di superficie né di volume, del pre-esistente polo **"Casalino"**, finalizzato alla razionalizzazione ed al miglioramento in termini di stabilità

complessiva del fronte di cava prospiciente la S.P. 325 Val di Setta (Scheda 2.4 del P.I.A.E. 2013).

- Ampliamento areale del polo "**Colombara**" senza incremento della dotazione volumetrica complessiva ma con decremento di 230'000 m³ di argilla ed incremento di 230'000 m³ di sabbie totali fra limose e silicee (scheda 5.1 del P.I.A.E. 2013).

Nel PIAE 2013 sono state accolte parzialmente (ossia fino alla concorrenza del fabbisogno stimato per i diversi materiali inerti) le tre proposte avanzate dai rispettivi Esercenti nella sede propria della "manifestazione d'interesse" attivata dalla Provincia nel corso della Conferenza di Pianificazione per il P.I.A.E. 2013, anche in virtù dei pareri favorevoli espressi dalla Giunta comunale di Sasso Marconi con atto n° 113 del 27/11/2012 e dalla Giunta del Comune di Marzabotto con atto n° 208 del 04/12/2012 in merito al "cedere" i volumi di inerti utili non rinvenibili nel proprio polo estrattivo "Rio Carbonaro" al P.A.E. del Comune di Sasso Marconi.

La V.G. P.A.E. 2016 effettua inoltre tutte e solo le operazioni richieste dalla N.T.A. del P.I.A.E. 2013: aggiornamento sullo stato di attuazione delle diverse attività estrattive, recepimento della nuova stesura della N.T.A. - tipo per P.A.E. come normativa del nuovo strumento comunale, descrizione con ampio dettaglio delle modalità e degli effetti della localizzazione sul territorio comunale delle nuove determinazioni inerenti le attività estrattive.

SINTESI DEI DOCUMENTI ADOTTATI

Si rileva che il documento di Valsat è stato elaborato sulla base dell'Allegato I del D.Lgs. 152/2006 "Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi" e non segue invece i criteri di valutazione propri della ValSAT, ex art. 18 della L.R. 24/2017 e del Rapporto Ambientale di VAS ex art.13 del D.Lgs 152/2006. Pertanto le valutazioni degli impatti non sono organizzate per matrici ma per loro caratteristiche.

LA ValSAT rileva che la V.G. P.A.E. 2016:

- stabilisce un quadro di riferimento per tutti gli interventi estrattivi in attuazione sul territorio comunale e ne disciplina l'attuazione della coltivazione mineraria e del riassetto paesaggistico ed ambientale;
- non influenza direttamente altri piani o programmi, mantenendo le destinazioni d'uso finali stabilite dal P.S.C. e dal R.U.E. comunali;
- provoca impatti ambientali significativi solamente dall'unico intervento di una certa rilevanza pianificato *ex novo*, ossia l'ampliamento del polo "Rio Carbonaro", che comporta l'abbattimento di una cospicua porzione di bosco (circa 9 ha), mentre gli ampliamenti dei poli estrattivi "Casalino" e "Colombara" risultano assai contenuti in ampiezza (rispettivamente 1 ha circa e 2.7 ha circa) con limitati o trascurabili effetti sull'ambiente;
- è pertinente con i criteri generali di sostenibilità ambientale e con le *"politiche - azioni"* sovraordinate:
 - contribuendo a reperire un'aliquota del fabbisogno provinciale di inerti lapidei destinati agli impieghi pregiati edili e stradali nonché di sabbie silicee per usi industriali,
 - proseguendo il razionale sfruttamento di giacimenti già in corso di sfruttamento (*"limitare l'apertura di nuove cave favorendo l'ampliamento di quelle esistenti a basso impatto"*),
 - mantenendo *"l'attuale equilibrio tra lo sfruttamento dei conoidi e dei terrazzi alluvionali e quello dei giacimenti di monte"* poiché il giacimento di ghiaie di monte sfruttato dagli ampliamenti dei poli "Rio Carbonaro" e "Casalino" è alternativo a quelli costituiti dai più delicati depositi alluvionali delle conoidi pedemontane e dei terrazzi intravallivi,
 - collocando le attività estrattive relativamente vicino all'area metropolitana, distandone una ventina di chilometri, tenuto conto dell'alternatività dei giacimenti di monte rispetto a quelli alluvionali, spesso più vicini alle città, ma più delicati sia sotto il profilo ambientale che sotto quello

sociale ("*favorire le attività vicine ai centri di domanda*"),

- approvvigionando, in conformità con la politica del P.I.A.E. 2013 di "*favorire l'approvvigionamento degli impianti idonei e con scarsa disponibilità di materiali*", con "Rio Carbonaro", l'impianto presente nella parte già in esercizio del comparto estrattivo, di proprietà dell'Esercente l'attività estrattiva e classificato dal P.A.E. del Comune di Marzabotto come "idoneo"; con "Casalino" l'impianto di lavorazione "Pila" nei pressi di Borgonuovo di Pontecchio Marconi, di proprietà dell'Esercente l'attività estrattiva, inidoneo ma dotato di un Accordo con il Comune per il suo smantellamento a medio termine; con "Colombara" l'impianto di lavorazione industriale adiacente al comparto estrattivo, insistente sul territorio comunale di Monte San Pietro, riportato e disciplinato dal relativo R.U.E. comunale, perciò da considerare "idoneo".

In merito alle caratteristiche degli impatti la stessa ValSAT rileva che:

- La probabilità che si instaurino gli impatti è di certezza per la vegetazione e il paesaggio temporaneo per tutti gli interventi descritti, discreta per il rumore e polveri sui pur pochi ricettori presenti all'intorno dei siti d'intervento (che potrà essere meglio accertata preventivamente dagli studi specialistici della fase di V.I.A. sui progetti e in corso d'opera tramite monitoraggi ambientali); inoltre esiste un rischio potenziale sulla morfodinamica (stabilità dei versanti) individuato per il polo "Casalino" per il quale l'innescio di fenomeni di franamento di materiali potrebbero interessare la S.P. 325 "Val di Setta", che potrebbe avvenire soltanto se si agisse senza alcun tipo di cautela nei confronti della situazione.
- La durata di tutti gli impatti, eccetto quello sulla vegetazione e sulla percezione permanente del paesaggio, sarà pari a quella delle attività, che per quanto riguarda le variazioni introdotte dalla variante dovrebbero essere di circa un decennio per "Rio Carbonaro 4"; per "Casalino" la durata è la medesima prevista nell'originaria pianificazione del comparto (V.S. P.I.A.E. 2008 e V.S. P.A.E. 2008/2); per l'ampliamento del comparto "Colombara" con incremento della dotazione volumetrica, si può prevedere una durata minima di 5 anni e massima di 10. L'impatto determinato sull'ambiente e sul paesaggio dalla perdita di vegetazione arborea adulta in tutti i tre comparti presenta una parziale reversibilità a medio termine (ossia dell'ordine di 10 ÷ 15 anni dal completamento di ciascun lotto di riassetto) dovuta al fatto che i rimboschimenti compensativi prescritti dovrebbero nel giro di tale periodo già presentare uno stato di attecchimento ottimale ed un avvio alla rigenerazione ed alla evoluzione spontanea non più assistita dall'uomo; nel successivo periodo di pari durata o poco più (perciò a 25 ÷ 30 anni dalla fine degli interventi di riassetto) si dovrebbe poter rinvenire sul sito un bosco misto in età giovanile, quasi-coetaneo ma di aspetto diversificato grazie all'impiego di specie diverse. Unico elemento completamente irreversibile è il consumo della materia oggetto di scavo.
- La variante presenta un solo effetto di accumulazione degli impatti, quello sul traffico e la viabilità pubblica coinvolte dai poli estrattivi "Casalino" e "Rio Carbonaro". Tuttavia si rileva che "Casalino" non introduce ulteriori volumi di inerti rispetto a quelli già stabiliti dalla V.S. P.A.E. 2008/2 (1.5 milioni di mc); mentre per "Rio Carbonaro" si introduce un ampliamento che potrà avvenire soltanto quando saranno completamente esauriti i materiali utili e saranno in corso di ultimazione gli interventi di sistemazione del polo pre-esistente. Pertanto non vi sarà un aumento del volume di traffico, ma un prolungamento del periodo per il quale coesisteranno, come dal 2008 ad oggi, i due centri d'immissione di traffico pesante sulla S.P. n° 325 Val di Setta. Tenuto conto dei quantitativi annuali di produzione di inerti fino ad oggi registrati per i due poli si può ritenere che entrambe le attività mettano su strada non più di 20 viaggi/giorno ciascuna nei periodi di maggior richiesta del mercato. Una valutazione di maggiore dettaglio potrà essere fatta nelle procedure di assoggettabilità a V.I.A. per "Casalino" e di V.I.A. per "Rio Carbonaro 4".
- Non vi è alcuna caratteristica transfrontaliera degli impatti, se non a livello intercomunale: mentre l'intervento "Casalino" peraltro già pianificato ed in attuazione, destinerà tutti gli inerti estratti al frantoio "Pila", insistente sullo stesso territorio comunale di Sasso Marconi, il futuro

intervento in "Rio Carbonaro 4" continuerà ad approvvigionare cantieri edili e stradali diffusi in tutta la valle del Setta e in parte di quella del Reno, però con quantitativi assai limitati e distribuiti di volta in volta su diversi territori comunali e lungo diverse direttrici stradali; il materiale argilloso invece sarà tutto instradato al casello autostradale A1 nei pressi di Cinque Cerri, per raggiungere le industrie cementiere al di fuori del territorio provinciale.

- I rischi per la salute umana e per l'ambiente si limitano a quelli relativi all'aumento marginale delle polveri aerodisperse e del rumore diurno per un modesto numero di residenti, mentre il rischio di un mero intorbidamento delle acque del Torrente Setta (che com'è noto ospita in prossimità della confluenza nel Fiume Reno una presa idropotabile di superficie di HERA S.p.A.) da parte di "Casalino" e Rio Carbonaro 4", è fortemente ridotto dall'obbligo di realizzazione di vasche di decantazione delle acque di corrivazione captate dalla rete di regimazione, peraltro già realizzate per "Casalino" nell'ambito dell'attività estrattiva in esercizio. Il rischio di incidenti in cave di questo tipo, dove non è prevista l'importazione di materiali da rinfiando e rimodellamento morfologico dall'esterno del sito, si limita allo sversamento di carburanti, lubrificanti e/o oli idraulici provenienti dai mezzi d'opera o dalla cisterna dei rifornimenti, che potrebbe essere rapidamente bonificato con speciali prodotti anti-assorbimento, e poi con la decorticazione del terreno contaminato con i mezzi d'opera presenti in cava. Residua inoltre un rischio di smottamenti superficiali di materiali inerti dalle scarpate di scavo, potendo escludere fenomeni di dissesto di ordine maggiore tramite la rigorosa applicazione della N.T.A. del Piano, delle prescrizioni specifiche riportate nelle Schede di Progetto degli interventi, nonché rispettando rigorosamente la normativa anti-infortunistica in vigore.
- L'estensione spaziale degli impatti, a fronte di ampliamenti relativamente modesti con "Rio Carbonaro" (10 ha), "Colombara" (3 ha) e "Casalino" (1 ha con contestuale riduzione di una pari superficie), si può ritenere piuttosto bassa per un piano delle attività estrattive. La popolazione coinvolta direttamente intorno ai tre poli risulta molto scarsa: poche decine di residenti, spesso saltuari, ai quali vanno però aggiunti i molti osservatori in transito sulla viabilità provinciale e sull'autostrada A1 per i poli "Rio Carbonaro" e "Casalino"; tuttavia l'effetto delle modifiche introdotte dalla variante è molto contenuto e a malapena distinguibile nell'aspetto generale dell'intero polo estrattivo esistente, inoltre l'obbligo di suddivisione dell'intervento in lotti annuali o biennali di coltivazione e conseguente sistemazione consentirà di frazionare l'ampiezza delle superfici di "Rio Carbonaro 4" contemporaneamente cantierizzate, riducendole a $2 \div 4$ ha per ciascun biennio.
- Il valore delle aree d'intervento va riferito principalmente alle aree boscate, tuttavia nessuna delle tre nuove aree comprende boschi con le caratteristiche di cui all'art. 31, punto g) della L.R. 17/1991 s.m.i., che sono gli unici a comportare il divieto di attuare attività estrattive, anche ai sensi dell'art. 14.2 "Particolari prescrizioni relative alle attività estrattive" della N.T.A. del P.T.C.P. A ciò va aggiunto che le aree di ampliamento dei poli "Casalino" e "Rio Carbonaro 4" ricadano altresì in una "Zona di particolare interesse paesaggistico e ambientale", tutelata dall'art. 7.3 della N.T.A. del P.T.C.P., mentre l'ampliamento di "Colombara" non è interessato da altre tutele. Peraltro l'ampliamento di "Casalino", di circa un ettaro di ampiezza, va a ricomprendere dei terreni che sarebbero rimasti residuali fra la S.P. 325 Val di Setta e il polo estrattivo esistente, come un incongruo relitto roccioso in forma di vallo a sezione triangolare che si sarebbe poi dovuto raccordare al versante modificato dall'attività estrattiva retrostante con ingenti riporti di terre sterili, perciò il suo abbattimento renderà più agevole e sicura sia l'attività di coltivazione che la progettazione e l'esecuzione dei rimodellamenti di riporto ed il successivo reimpianto vegetazionale. Non altrettanto può sostenersi invece per l'ampliamento "Rio Carbonaro 4", interessato da una formazione boschiva matura (per quanto più o meno regolarmente utilizzata tramite ceduzione), continua per circa 9 ha, comprese chiare e piccole radure, che costituisce uno delle tessere del paesaggio "mosaicato" di boschi e coltivi che caratterizza il versante destro della Valle del Setta al di sotto del paesaggio boschivo-rupestre del Contrafforte Pliocenico: questa parte di paesaggio non potrà perciò che essere

integralmente ricostruita per via artificiale ai sensi del D.Lgs. 227/2001 (ed anzi aumentata secondo i parametri della D.G.R. 549/2012), con un intervento di riforestazione particolarmente accurato ed un programma di attuazione che preveda un disboscamento per lotti annuali o biennali d'intervento (strettamente collegati all'intervento di coltivazione mineraria, e preveda l'immediato rimboschimento dei medesimi lotti non appena esaurite le attività produttive.

- L'area protetta più vicina agli ampliamenti "Casalino" e "Rio Carbonaro 4" è il SIC/ZPS IT4050012 "Contrafforte Pliocenico", che è presente a qualche centinaio di metri a nord e a monte dei suddetti comparti estrattivi; anche il SIC/ZPS IT4050003 "Monte Sole" si trova a qualche centinaio di metri ad ovest dei due comparti, sebbene sia posto al di là della struttura autostradale A1 e sull'altra sponda del T. Setta. La VInCA del P.I.A.E. 2013 ha determinato che per "Casalino" non si potranno verificare interferenze negative significative in considerazione alla distanza e alla modesta ampiezza, mentre ha assoggettato "Rio Carbonaro 4" ad un ulteriore Studio di Incidenza Ambientale di approfondimento di quanto individuato dal Piano sovraordinato, che è assoggettato a procedura di Valutazione d'Incidenza quale endoprocedimento della procedura di ValSAT.

L'ampliamento del polo "Colombara" si trova invece piuttosto distante (fra 7 ed 8 km) sia dai due suddetti SIC/ZPS, che dai SIC IT4050027 "Gessi di Monte Rocca, Monte Capra e Tizzano" e SIC IT4050029 "Boschi di San Luca e Destra Reno", ed in posizione tale da non poter provocare alcuna interferenza con essi.

Come considerazioni operate sugli impatti, si riprendono, per ogni ambito/polo estrattivo le valutazioni dello SBA del PIAE 2013 richiamate nella presente Valsat, escludendo le componenti sulle quali si prevede un impatto nullo o trascurabile.

Rio Carbonaro 4 (polo estrattivo)

Rumore: incrementa significativamente l'impatto acustico fin'ora subito dall'intervento pre-esistente in particolare sulle abitazioni "Quercia" e "Branchiciolo", situate a monte del comparto, nonché sul piccolo nucleo abitato di "Branchiciolino", posto invece al piede del versante. Si rimanda al S.I.A. lo studio sull'impatto acustico ricomprensivo la rilevazione dei livelli di pressione sonora *ante-operam* su tali ricettori nonché la relativa modellizzazione previsionale della diffusione del rumore generato dalla nuova attività estrattiva e la programmazione di alcune campagne di monitoraggio durante l'attuazione dell'intervento.

Qualità dell'aria: per le abitazioni "Quercia" e "Branchiciolo" potrebbe verificarsi un episodico e contenuto aumento della concentrazione di polveri, che tenderanno a ricadere verso il piede del versante sul nucleo di "Branchiciolino", che potrebbe subire un sensibile aumento della concentrazione di polveri atmosferiche. Si rimanda al S.I.A. lo studio sull'aerodispersione delle polveri ricomprensivo la rilevazione della qualità dell'aria *ante-operam* su tali ricettori nonché la modellizzazione previsionale della diffusione delle polveri generate dall'attività estrattiva e la programmazione di alcune campagne di monitoraggio durante l'attuazione dell'intervento.

Paesaggio temporaneo: l'ampliamento, così come la cava pre-esistente, è visibile dalle rare case sparse presenti sull'antistante versante sinistro della Valle del T. Setta, così come dai visitatori del Parco di Monte Sole ed dagli osservatori in transito sulla Autostrada A1 e sulla S.P. 325 Val di Setta; nonché parzialmente visibile dalle abitazioni più elevate del centro abitato di Allocco (Comune di Marzabotto).

Paesaggio permanente: per il solo ampliamento, sarà possibile realizzare un rimodellamento morfologico ben raccordato con le superfici naturali circostanti, mentre resterà la percezione geometrica per gradonatura della parete sottostante dell'attuale intervento; inoltre la reintroduzione di piante da vivaio per il rimboschimento sarà riconoscibile per qualche decennio sostituendosi ad un bosco adulto.

Morfodinamica: l'intervento richiede accumuli di argille sterili, da stoccare per qualche anno per

essere poi ridistesi sulla superficie di massimo scavo, inoltre si interviene in testa ad una alta scarpata già ultimata e risistemata, con rischio di smottamenti superficiali sulle opere a verde realizzate più in basso, pertanto si prevede un impatto sensibile mitigato dal contenimento delle superfici da coinvolgere ed dalle modalità di intervento nelle zone dove sono stati individuati fenomeni di dissesto pregressi.

Idrografia superficiale: l'intervento non comporta alcuna interferenza con il reticolo idrografico naturale presente sul versante, essendo l'area d'intervento localizzata a cavaliere di una dorsale morfologica; risulterà però necessario curare particolarmente la realizzazione della rete di regimazione delle acque di corrivazione in modo che protegga efficacemente la parete di scavo sottostante.

Vegetazione: l'intervento prevede l'abbattimento di boschi cedui per circa 9 ha, che deve essere compensato con un rimboschimento ai sensi della D.G.R. n° 549 del 02/05/2012, che comporta la realizzazione di una superficie boschiva fino al 130% di quella attuale. Considerato che i terreni costituenti la base del rimboschimento presentano una capacità rigenerativa da discreta a buona (argille marnose di riporto o conglomerati in posto) in termini di attecchimento e sviluppo di piantine reimpiantate, il riassetto vegetazionale dovrebbe ripristinare egregiamente la situazione attuale dopo qualche decennio di vita delle piante rimesse a dimora.

Casalino (polo estrattivo)

Infrastrutture: resta invariato l'impatto sul traffico ordinario sulla S.P. Val di Setta nonché sul tratto di Nuova Porrettana che raggiunge l'impianto dell'Esercente a Pila di Pontecchio, tuttavia nella valutazione si è previsto che ogni qualvolta il programma dei lavori di coltivazione prevederà un avvicinamento al margine occidentale del comparto (perciò verso la S.P.) dovrà essere organizzato con il Servizio Viabilità della Città Metropolitana un periodo di transito a senso unico alternato su tale strada pubblica per salvaguardare gli automezzi da possibili cadute di ciottoli o masse terrose dal versante di cava prospiciente; non è escluso che debba essere realizzato anche qualche tratto di barriere paramassi provvisorie.

Paesaggio temporaneo: l'ampliamento è visibile dalle rare case sparse presenti sull'antistante versante sinistro della Valle del T. Setta, dai visitatori del Parco di Monte Sole e dagli osservatori in transito sulla Autostrada A1 e sulla S.P. 325 Val di Setta; inoltre viene annullata la funzione di schermo che la fascia in ampliamento avrebbe avuto nei confronti della parte bassa del fronte generale del polo estrattivo per gli osservatori in transito sulla S.P. 325 Val di Setta.

Paesaggio permanente: la reintroduzione di piante da vivaio per il dovuto rimboschimento sarà riconoscibile come una zona a vegetazione bassa per qualche decennio.

Morfodinamica: la valutazione sul rischio di innesco di dissesti è stata particolarmente cautelativa; valgono le medesime prescrizioni per la sicurezza descritte in "Infrastrutture".

Vegetazione: l'intervento prevede l'abbattimento di boschi cedui per circa 1.25 ha, soggetto ad un rimboschimento compensativo ai sensi della D.G.R. n° 549 del 02/05/2012, che comporta una superficie boschiva maggiore (fino al 130%) di quella attuale. Considerato che i terreni presentano una capacità rigenerativa da discreta a buona (argille marnose di riporto o conglomerati in posto) in termini di attecchimento e sviluppo di piantine reimpiantate, il riassetto vegetazionale dovrebbe ripristinare la situazione attuale, sebbene dopo qualche decennio di vita delle piante rimesse a dimora.

Colombara (polo estrattivo)

Infrastrutture: le argille marnose vengono caricate direttamente sugli automezzi da trasporto stradale e trasportate fuori dal comparto utilizzando la S.P. Fondovalle Lavino per 13 km, fino all'ingresso nel sistema autostradale nei pressi di Zola Predosa, per raggiungere i cementifici posti al di fuori del territorio provinciale, dopo aver attraversato diversi centri e nuclei abitati.

Morfodinamica: la giacitura degli strati della formazione delle Arenarie di Loiano, nella zona di ampliamento, risulta a traverpoggio con lieve componente a franappoggio (ala meridionale) o a

reggipoggio (ala orientale), ed essendo una zona piuttosto intensamente fagliata, possono essere presenti diverse fratture; si può prevedere perciò una possibilità di crollo di blocchi rocciosi dall'ala meridionale del fronte, quella dimensionalmente più ristretta, per la quale dovranno essere adottate cautele progettuali ed operative come l'adeguamento dell'orientamento della suddetta ala meridionale del fronte all'andamento della stratificazione per minimizzare la componente a franappoggio degli strati, con sorveglianza continua del fronte di scavo per riconoscere fratture e/o presenza di interstrati pelitici in ordine alla sicurezza degli operatori.

Idrografia superficiale: l'intervento non comporta alcuna interferenza diretta con il reticolo idrografico naturale presente sul versante, ma resta la possibilità, in particolare durante le fasi iniziali di scavo, di erosioni idriche da parte delle acque di corrivazione che determinerebbero apporti eccessivi di sedimenti al sottostante Rio di Monte Polo; si dovrà curare particolarmente la regimazione provvisoria delle acque superficiali nonché la relativa rete definitiva, prevedendo la realizzazione di vasche di decantazione delle acque intercettate prima della loro immissione nel corso d'acqua naturale.

Vegetazione: si effettuerà l'abbattimento del soprassuolo boschivo costituito da ceduo invecchiato o bosco non governato, presente sulla pressoché intera superficie di ampliamento. L'intervento sarà assoggettato al rimboschimento compensativo di cui alla D.G.R. n° 549 del 02/05/2012, perciò su di una superficie da pari al 130% di quella disboscata, che sarà effettuato su terreni a ottima capacità rigenerativa.

Monitoraggio del Piano

Per il monitoraggio sull'attuazione della variante sono stati individuati i seguenti indicatori:

- numero delle autorizzazioni convenzionate rilasciate per ciascuna attività estrattiva (superfici coinvolte, volumi autorizzati in relazione alle previsioni di Piano);
- volumi estratti in rapporto alle superfici coinvolte (controllo della resa del giacimento in relazione alle previsioni di piano);
- numero dei certificati di regolarità degli interventi di sistemazione rilasciati per ciascuna attività estrattiva (somme ridotte in percentuale sul totale garantito, verifica della riuscita e della tenuta degli interventi di rimodellamento morfologico e di reimpianto vegetazionale effettuati).

Per il monitoraggio sulla sostenibilità della variante sono stati individuati i seguenti indicatori:

- verifica annuale del rapporto fra superfici in corso di coltivazione / superfici sistemate o in corso di sistemazione (controllo della corretta esecuzione del cronoprogramma previsto dall'autorizzazione convenzionata e dagli elaborati progettuali autorizzati)
- verifica annuale del rispetto dei parametri di legge nei risultati delle operazioni di monitoraggio delle polveri aerodisperse, del rumore e delle qualità delle acque, in relazione a quanto previsto dall'autorizzazione convenzionata vigente per ciascuna attività.

Tutte le verifiche verranno svolte a cadenza annuale, salvo quella triennale relativa alla fauna prevista dalla VINCA ed i relativi risultati saranno trasmessi alla Città Metropolitana annualmente.

OSSERVAZIONI e PARERI

Sono pervenuti i seguenti pareri:

ARPAE, (parere, in atti al PG 5297/19 all. 6, della Città metropolitana) rileva che:

.... il piano in esame (PAE V.G. 2016) recependo il PIAE praticamente nella sua completezza, non impatta a livello previsionale e programmatico più di quanto sia già stato valutato in tale sede eccetto il caso del polo Casalino, dove per migliorare la stabilità del versante è stata introdotta una modesta modifica al perimetro di cava, con un conseguente avvicinamento del fronte di escavazione ad alcuni edifici.

Dall'analisi del documento emerge anche il Programma di Monitoraggio degli indicatori che valutano

gli effetti del Piano nell'evoluzione della Variante in oggetto. A tal proposito per gli aspetti ambientali si evincono due indicatori fondamentali di sostenibilità: il primo basato sul rapporto fra aree di cava attive e sistemate o in corso di sistemazione, il secondo sulla verifica annuale del rispetto dei parametri di legge dei dati provenienti dai monitoraggi ambientali eseguiti per la matrice aria, rumore e acque, a seconda di quanto previsto dalla autorizzazione vigente.

Per una verifica di base degli effetti della Variante in oggetto, riteniamo tale programma sufficientemente sviluppato anche se non del tutto esaustivo alle indicazioni del PIAE2013 per quanto concerne la tematica indicatori Aria/Atmosfera; pertanto per dare una più plausibile risposta alla salvaguardia ambientale e soprattutto alla sostenibilità del Piano, sarebbe necessario integrare il monitoraggio definito con ulteriori parametri di sorveglianza, come suggeriti nell'approfondimento riguardante la matrice aria. Nel caso di adozione di nuovi indicatori, essi dovranno essere accompagnati da una loro sintetica descrizione, dallo scopo per cui sono stati scelti, dalla frequenza del monitoraggio/verifica, nonché dai soggetti attuatori e verificatori.

MATRICE ARIA

Osservazioni di carattere generale

1. Come precisato nello stesso documento, la VALSAT in esame "recepisce integralmente (...) le determinazioni del P.I.A.E. 2013, introducendo soltanto i dettagli di competenza del livello comunale specificati dalle N.T.A. dello strumento sovraordinato" in conformità al comma 3 art. 5 della L.R. 20/2000 s.m.i. A tale proposito è comunque importante rilevare che la funzione della VALSAT non può e non deve essere solo quella di acquisire le valutazioni e le prescrizioni degli strumenti di pianificazione settoriale e sovraordinata, ma dovrebbe introdurre degli elementi di valutazione aggiuntivi rispetto alle invarianti di cui sopra. In particolare dall'analisi del documento emerge che il Programma di Monitoraggio degli effetti della Variante in oggetto, non ha recepito totalmente le indicazioni del PIAE2013 per questa tematica. Si ritiene che adottando parte del monitoraggio di piano sovraordinato caratterizzato da indicatori di massima (che peraltro non comprendono l'intero set di obiettivi di sostenibilità analizzati nello SBA della VALSAT del PIAE), il numero e la tipologia di indicatori scelti paiono limitati. Pertanto è necessario, almeno per la matrice aria, integrare il monitoraggio del piano già definito con ulteriori parametri di sorveglianza nel seguito suggeriti.

INDICATORE	DESCRIZIONE
Quota di mezzi (d'opera e di trasporto) ricadenti in ognuna delle classi individuate dalle normative ambientali di riferimento	Verificare il progressivo miglioramento delle prestazioni ambientali del parco mezzi e stimare le emissioni in atmosfera generate
Dimensione del parco mezzi attivo (n. mezzi)	Verificare il numero dei mezzi complessivamente impiegati nelle attività estrattive e nel trasporto connesso
Disturbi da produzioni di polveri (n. segnalazioni)	Verificare l'efficacia delle misure di mitigazione per la diffusione di polveri
Realizzazione rinaturalizzazioni (m2)	Verificare l'attuazione delle opere di sistemazione funzionali all'assorbimento della CO2

2. Si evidenzia allo stesso modo come sia stata effettuata un'analisi completa della coerenza esterna ed interna del PAE con gli strumenti pianificatori comunali e altri piani potenzialmente interagenti. In particolare per la matrice aria non è stato valutato se la VG sia in linea con gli obiettivi espressi dal PAIR2020 che supera il Piano di Gestione della Qualità dell'Aria (approvato con D.C.P. n.69 del 09/10/2007) sul quale sono basate parte delle valutazioni del PIAE2013 e che la variante di fatto riprende.

3. Si rileva che nel calcolo dell'impatto sulla qualità dell'aria dello SBA del PAIE2013, per il polo Rio Carbonaro il valore "a" della funzione di impatto equivale a 5 e non a 4 per i quantitativi previsti in estrazione (100000 mc). Pertanto il grado di impatto sulla qualità dell'aria deve ritenersi aggiornato a 7 ovvero "effetto rilevante". Ciò richiede opportuni accorgimenti a tutela dei ricettori, alcuni dei quali estremamente vicini ai fronti di scavo, durante le diverse fasi di lavorazione.

4. Per quanto riguarda il polo Casalino data l'estrema vicinanza del nucleo Casalino di Sotto al nuovo fronte di scavo e per la concomitante attività estrattiva esistente, non si escludono condizioni di disagio dei ricettori alle situazioni di diffusione polverulenta. Si ritiene pertanto necessario debbano essere attuate tutte le possibili misure di tutela dei ricettori.

Emissioni di CO2

Per quanto concerne la matrice aria, gli interventi pianificati in variante con la previsione del disboscamento di circa 14 ettari di bosco, determineranno un impatto per la mancata fissazione dell'anidride carbonica da parte della vegetazione, che si protrarrà almeno fino a quando non si ricostituirà una vegetazione arborea di pari funzionalità, stimata in circa una decina di anni. Pertanto non risulta chiaro se gli interventi di piantumazione previsti nelle schede di progetto inserite nella VG PAE siano adeguatamente dimensionati per compensare da subito la perdita delle capacità di assorbimento della CO₂.

Si anticipa pertanto che per gli interventi sottoposti a valutazione dei piani di coltivazione dovrà essere presentata una quantificazione della perdita di capacità di assorbimento della CO₂ con conseguente specificazione e bilancio degli interventi di compensazione. A questo proposito dovranno essere incluse le emissioni della CO₂ emessa dai mezzi d'opera utilizzati per la coltivazione delle aree di cava e dai mezzi adibiti al trasporto del materiale estratto nei diversi poli estrattivi previsti dalle Schede di progetto.

Piani di coltivazione

Sulla base di quanto indicato nella VALSAT con particolare riguardo al "rischio di un sensibile aumento della concentrazioni di polveri atmosferiche" in particolare sui ricettori di Branchiociolino si legge che lo SIA dell'intervento "Rio Carbonaro 4" dovrà contenere uno studio di modellizzazione previsionale delle polveri generate dall'attività estrattiva. Si forniscono pertanto all'autorità competente le seguenti indicazioni in merito agli elementi cui l'esercente dovrà tener conto nella scelta del modello e nella sua applicazione.

Al fine di valutare le possibili ricadute in termini di concentrazioni di PM₁₀ generate dalle attività svolte nelle aree di cava, nuove e esistenti, sui ricettori individuati utilizzando un modello matematico, si anticipa quanto segue:

- la stima dei carichi emissivi per l'input al modello dovrà conteggiare tutte le possibili fonti di diffusione polverulente. A questo fine si rimanda per la metodologia di stima al documento EPA "AP-42 Fifth Ed., vol.1, Cap. 13" (reperibile al sito <http://www.epa.gov/ttn/chief/ap42/>) o alla linee guida della Provincia di Firenze "per la valutazione delle emissioni provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti";
- per via dei possibili effetti cumulativi, i carichi emissivi di cui al punto precedente comprenderanno anche quelli derivanti dalle attività nel Polo Casalino;
- dovranno essere stimate anche le emissioni di PM₁₀ derivanti dalla combustione interna nei motori dei veicoli pesanti transitanti nelle diverse aree di cava e sulle strade;
- il modello matematico di dispersione dovrà essere adeguato ad effettuare simulazioni in ambiti orografici complessi, quali quelli montani e di cava, e in grado di considerare la variazione temporale delle emissioni. Si predilige pertanto nella scelta un modello lagrangiano;
- il dataset meteorologico dovrà essere adeguato alla tipologia di modello scelto, pertinente al dominio di indagine e dovrà contemplare almeno una sequenza di dati orari per l'anno di riferimento;
- data la discontinuità delle operazioni destinate alla coltivazione dei nuovi settori di cava è fortemente consigliato anche una simulazione di scenario worst case o di sotto periodi dell'anno preso a riferimento, al fine di caratterizzare e analizzare specifiche condizioni meteorologiche presenti nel sito estrattivo : periodo estivo, condizioni siccitose e velocità media del vento massima, ricettori sopravvento e considerando la fase di massimo carico emissivo (ossia in concomitanza della giornata maggiormente gravosa in termini di utilizzo delle macchine operatrici e della viabilità indotta).

In fase di piano di coltivazione sia presentato un adeguato programma di monitoraggio che preveda campagne di durata almeno 30 giorni da effettuarsi in prossimità dei ricettori più impattati, e come stabilito dall'art. 9 delle NTA, prima dell'inizio dell'attività, durante e dopo la realizzazione dell'intervento. Si richiede inoltre di includere una campagna da realizzarsi in fase di rimozione del terreno di copertura.

I campionamenti saranno eseguiti per la misura delle concentrazioni medie giornaliere PM₁₀, secondo i metodi di riferimento indicati nel D.Lgs. 155/2010 per la valutazione della qualità dell'aria ambiente; poiché tra gli obiettivi di qualità viene richiesta una raccolta minima di dati del 90%, il periodo di monitoraggio dovrà essere prolungato se i dati invalidi superano il 10% del tempo di misura.

Si ritiene utile la misura presso i siti di lavorazione dei parametri meteorologici di velocità e direzione del vento. La rilevazione dei parametri meteorologici dovrà essere su base oraria.

Per ogni campagna, entro 60 giorni dallo svolgimento delle misure, dovranno essere inviati agli enti territorialmente competenti e ad Arpae:

- l'esatta collocazione del punto di misura su opportuna planimetria con relativa documentazione fotografica del monitoraggio svolto;

- i dati di monitoraggio giornalieri, anche in formato file;
- una relazione contenente, oltre a quanto sopra:
 - il numero di dati validi e il rendimento percentuale;
 - correlazione dei dati rilevati e campo anemologico.

MATRICE RUMORE

Nel PAE presentato sono previste 3 modifiche rispetto all'assetto vigente, ovvero:

- ampliamento polo Rio Carbonaro con nuova area Rio Carbonaro 4;
- modifica del perimetro (senza aumento di superficie nè di volume) del polo esistente Casalino;
- ampliamento di superficie del polo Colombara, senza incremento volumetrico.

Polo Rio Carbonaro 4

La relazione di VALSAT prevede una intensità di impatto rilevante per la componente rumore, con significativo aumento dell'impatto per due edifici ("Branchiciolo" e "Quercia") e aumento più limitato per il nucleo abitato "Branchiciolino". Dalla cartografia riportata nella documentazione si evince come in realtà sia proprio questo ultimo nucleo abitato ad essere ubicato in posizione più critica rispetto all'area di lavorazione. Nella relazione di Valsat si indica la necessità di effettuare un monitoraggio del clima acustico ante operam, con modellizzazione previsionale e successive campagne di monitoraggio in corso d'opera. Si concorda con tale indicazione, specificando che il monitoraggio dovrà essere svolto su tutti i tre ricettori individuati ("Branchiciolo", "Quercia", "Branchiciolino"). Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere inoltre valutata la possibilità di predisporre, in caso di necessità, misure di mitigazione acustica (dune, barriere antirumore).

Polo Casalino

La relazione di VALSAT prevede una intensità di impatto nulla per la componente rumore, in quanto l'intervento si allontana da un ricettore sensibile (Centro di recupero "La Sorgente") avvicinandosi ad un nucleo di abitazioni. Non si condivide quanto riportato, poichè l'intervento risulta spingersi fino ad aree in estrema vicinanza a tali ricettori abitativi, su cui andrà specificatamente valutato l'impatto acustico delle lavorazioni previste nella nuova area.

Polo Colombara

La relazione di VALSAT prevede una intensità di impatto trascurabile per la componente rumore, in quanto l'area di ampliamento è posta a notevole distanza dagli edifici, peraltro posti in aree densamente boscate. Si condivide la valutazione effettuata.

Azienda U.S.L di Bologna (parere, in atti al PG 5297/19 all. 2, della Città metropolitana) rileva che:

...

Per quanto attiene il nuovo polo estrattivo denominato "Rio Carbonaro – 4" la documentazione prodotta evidenzia una significativa criticità rispetto al rumore (con particolare riferimento a due edifici e al nucleo abitato di Branchiciolino) e alle polveri (con particolare riferimento al nucleo abitato di Branchiciolino). Viene inoltre segnalata la possibilità di "modesti intorbidimento del Torrente Setta". L'area oggetto di intervento risulta interessata peraltro da un elettrodotto, sulle cui caratteristiche non sono fornite informazioni. Rispetto agli eventuali inquinanti (oli minerali) o carichi solidi (sedimenti argillosi) che possano diluirsi nel corpo idrico (vedi pagina 7 del documento ValSAT) si rimanda alle valutazioni dei soggetti competenti in materia.

In ogni caso si prende atto della previsione di "una o più vasche di decantazione prima del loro recapito nel Rio Carbonaro e nel Torrente sette".

Per quanto attiene la modifica del perimetro di comparto del polo esistente "Casalino" è evidenziata una criticità sia per la viabilità (con previsione di un periodo di transito a senso unico alternato) sia per le linee elettriche ad alta tensione interrate. Rispetto all'impatto sulla matrice rumore e sulla qualità dell'aria, si evidenzia l'allontanamento da un ricettore particolarmente sensibile (il centro di riabilitazione la Sorgente), si rileva tuttavia che anche gli edifici residenziali ("nucleo di normali abitazioni Casalino di Sotto"), devono essere considerati bersagli sensibili sia per l'inquinamento acustico sia per polveri. Per il Polo Casilino è evidenziato, infine, un "rischio potenziale sulla morfodinamica (stabilità dei versanti) .. potenzialmente grave" (vedi pagina 15 del documento di ValSAT) anche se limitato all'eventualità di comportamenti scorretti in assenza delle funzioni di controllo assegnate a Comune e Città Metropolitana.

Per quanto attiene invece l'ampliamento del polo "Colombara", sulla base della documentazione tra-

smessa, gli impatti risulterebbero meno significativi pur contemplandosi il “trasporto delle argille verso i cementifici posti al di fuori del territorio provinciale” dichiarato, peraltro, “in riduzione rispetto al passato”.

Emerge per tutte le attività estrattive la criticità comune dell'abbattimento di porzione di bosco “praticamente per le intere superfici di nuova pianificazione” (p. 5 del documento di ValSAT); sono previsti interventi di “ricostruzione del soprassuolo boschivo”. Rispetto a questo ambito si rimanda ai pareri dei vari soggetti competenti in materia ambientale (ARPAE, Difesa del Suolo, ecc.)

Alla luce di quanto sopra si formulano le seguenti osservazioni:

1. È necessario porre attenzione, anche al fine di evitare problematiche igienico-sanitarie, nella sistemazione idrogeologica delle aree assicurando che le acque superficiali e le piogge cadenti siano raccolte e deviate opportunamente in modo da non avere accesso all'interno del perimetro della cava; allo stesso modo porre attenzione alla efficienza degli elementi di raccolta e convogliamento delle acque.
2. La previsione di casse di laminazione idraulica, vasche di prima pioggia, decantazione e sedimentazione (nonché di aree umide come da pagina 3 della Scheda di Progetto Colombara) dovrà tenere conto che le stesse dovranno essere realizzate, e condotte, in modo da assicurare che non siano occasione di danno o pericolo per le persone e che le medesime non diventino occasione per la proliferazione di insetti o altri animali molesti o nocivi;
3. In linea generale (facendo comunque salvo il parere di ARPAE) si ritiene opportuna la previsione di barriere finalizzate al contenimento dei rumori e delle polveri verso recettori terzi, in particolare residenze. In ogni caso si ricorda di porre la massima attenzione al fine di eliminare l'effetto delle polveri sia sui recettori sensibili sia nelle aree oggetto di intervento connesse alle attività di escavazione. Fra le altre misure da adottare si ricordano il lavaggio delle ruote degli automezzi, l'asfaltatura (se non già previsto) delle piste d'accesso al cantiere, la costante bagnatura delle piste di cantiere e di tutte le attività connesse ai movimenti di materiali, nonché una idonea regolamentazione della pulizia dei mezzi, in particolare la copertura con teloni dei cassoni di carico;
4. nelle aree per le quali sia prevista o prevedibile la permanenza di persone verificare il rispetto dei valori di induzione magnetica generata da elettrodotti o altre sorgenti a bassa frequenza (ai sensi del DPCM 08 luglio 2003 basse frequenze) e dei valori di campo elettrico generati da Stazioni Radio Base per la telefonia mobile o ripetitori radio TV (ai sensi del DPCM 08 luglio 2003 basse frequenze);
5. *per quanto attiene le conseguenze sul traffico si prende atto che non dovrebbero esserci incrementi significativi rispetto alle situazioni esistenti.* Rispetto alle criticità evidenziate per la mobilità per l'impianto di Casalino e tenuto conto che ragionevolmente saranno utilizzati per l'attività di trasporto dalle cave anche autocarri pesanti, può essere utile un approfondimento in tema di incidentalità stradale (così come previsto anche dal vigente Piano Regionale della Prevenzione); si rileva comunque che è già stata ipotizzata per ragioni di sicurezza, la realizzazione delle “barriere paramassi”;
6. Relativamente all'impianto di prima lavorazione degli inerti di Via Pila, peraltro non dettagliato nel documento di ValSAT, si rimanda alle valutazioni già espresse sulla variante al PSC con il parere prot. AUSL n. 77332 del 26 giugno 2017.

Si ricordano infine alcuni aspetti relativi agli adempimenti previsti dal D.Lgs 81/2008:

- nelle fasi di coltivazione delle cave attive, di lavorazione dei materiali e di sistemazione delle cave esaurite deve essere garantita l'igiene e la sicurezza dei lavoratori nel rispetto della normativa vigente, ed in particolare del D.Lgs. 81/2008, D.Lgs. 624/1996 e del D.P.R. 128/1959 nelle parti ancora in vigore;

- i lavoratori addetti alle attività devono avere a disposizione idonei servizi igienico-assistenziali, quali: gabinetti, lavabi, docce e spogliatoi, adeguatamente riscaldati durante la stagione fredda, opportunamente arredati con armadietti a doppio scomparto, sedie e/o panche e dotati di prodotti detergenti per lavarsi e mezzi per asciugarsi; inoltre, qualora vi siano lavoratori la cui attività li esponga agli agenti atmosferici (intemperie), deve essere previsto un locale di ricovero e/o di riposo fornito di sedie e tavolo. Si fa notare inoltre che i servizi igienici devono poter essere utilizzabili anche dal personale in transito (autisti dei camion di trasporto inerti, ecc.);

- considerata la tipologia delle attività, i lavoratori devono sempre poter disporre di adeguati mezzi di comunicazione da utilizzarsi in caso di emergenza. Tale aspetto deve essere integrato all'interno di

un adeguato piano di emergenza, contenente le misure di intervento da adottarsi in caso di pericolo grave ed immediato, salvataggio, pronto soccorso e comunque di gestione delle emergenze;
- tutte le attrezzature di lavoro, macchine ed impianti utilizzati nelle lavorazioni devono essere rispondenti ai dettami di buona tecnica e secondo le norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Quelle messe in servizio dopo il 21/09/1996 devono essere conformi alle disposizioni del Regolamento Macchine (DPR 459/1996 e successivo D.Lgs. 17/2010), dotate di dichiarazione di conformità, fornite di manuale di uso e manutenzione e deve esservi apposta la marcatura CE. In generale deve essere garantito un adeguato livello di manutenzione; relativamente ai nastri trasportatori degli impianti di lavorazione inerti è possibile fare riferimento ai requisiti di sicurezza indicati dalla Norma UNI EN 620;
- i lavoratori addetti devono essere forniti di adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) in dipendenza dei rischi lavorativi.

Regione Emilia-Romagna – Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile (parere, in atti al PG 7068/19, della Città metropolitana) esprime quanto segue:

... il parere non darà riscontro di conformità al vigente piano sovraordinato (P.I.A.E. 2013-2023 della Provincia di Bologna) ma identificherà unicamente le problematiche che potrebbero ingenerare difficoltà nella fase di attuazione, che ora è di più stretta competenza della scrivente Agenzia e darà conto della correttezza dei dati riportati nel P.A.E. adottato rispetto al Catasto Attività Estrattive tenuto dalla scrivente Agenzia ai sensi dell'art. 28 della L.R. 17/1991.

Rispetto alla ricostruzione storica delle cave autorizzate sul territorio comunale e relativi dati, di seguito si riportano i dati desunti dal Catasto Attività Estrattive, aggiornato all'annualità estrattiva 2018.

	materiale	Volumi pianificati PAE	Volume estratto al 2018	Volume autorizzato al 2017	Volume residuo sul pianificato al 2018	Volumi pianificati dalla presente Variante	Volumi autorizzabili al 2018
Polo		m ³		m ³	m ³	m ³	m ³
Colombara	Argille marnose	1.300.000	444.436	138.235 ¹	717.329	-230.000	487.329
Colombara	Sabbie (silicee + limose)	2.000.000	1.099.494	482.643 ²	386.851	+230.000	616.851

	materiale	Volumi pianificati PAE	Volume autorizzato	Volume estratto	Volume residuo autorizzato	Volume da autorizzare
Polo		m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
Casalino	Ghiaia di monte	1.500.000	1.500.000	359.846	1.140.154	0
Ex Montebugnoli	Ghiaia alluvionale	332.700	332.700	188.444	0 (144.256 mc volumi persi)	0

Con riferimento ai dati contenuti sia nella parte narrativa che nelle schede di progetto si sottolinea che non sono aggiornati al 2018 e pertanto si dovrà provvedere in tal senso. Inoltre si segnala che per il polo ex-Montebugnoli il Catasto riporta un diverso quantitativo di volumi estratti e persi rispetto a quanto riportato nella scheda di progetto (estratto 188.444 mc volumi persi 144.256 mc) e che la sistemazione vegetazionale deve essere completata vista la realizzazione del casello autostradale.

Per quanto concerne il polo estrattivo "Rio Carbonaro 4" si confermano i residui che sono stati trasferiti dalla porzione del polo ricadente nel Comune di Marzabotto e messi in disponibilità del P.A.E. oggetto del presente parere (85.916 mc), così come già definito dalla Variante specifica del Comune di Marzabotto approvata con Delibera di Consiglio comunale n. 86 del 29/11/2016.

Comune di Monte San Pietro (parere, in atti al PG 4217/19 all. n. 3, della Città metropolitana) esprime quanto segue:

... Considerata la vicinanza del polo estrattivo "Colombara" al confine orientale del nostro territorio (...) si trasmettono le seguenti richieste (...):

1. *continuino ad essere ottemperate tutte le prescrizioni scaturite nella procedura di screening e quelle previste nell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Delibera Dirigenziale della Provincia di Bologna n. 674/2014 PG. 39956 del 13/03/2014 IP 1542/2014, con particolare riferimento a tutte quelle azioni volte ad evitare e prevenire la formazione di polveri aereodisperse generate dalle lavorazioni di coltivazione, dagli impianti di lavorazione e dalla viabilità interna ed esterna alla cava;*
2. *di essere informati periodicamente dei controlli e di avere un documento/report di sintesi da poter sottoporre ai cittadini che ne facessero eventualmente richiesta;*
3. *la disponibilità ad approfondire le eventuali segnalazioni circostanziate e/o richieste dei cittadini di Monte San Pietro anche nella nuova fase di coltivazione e di prevedere eventualmente il monitoraggio per il rilevamento delle polveri aereodisperse di origine riconducibile a quelle dei materiali coltivati in cava, presso l'abitato di Monte San Giovanni, su idonei ricettori posti sia a monte che a valle del punto di inserimento sulla viabilità della strada provinciale n. 26 Valle del Lavino, durante un periodo normalmente siccitoso con lavorazioni intense;*
4. *considerato quanto l'impatto generale sulla viabilità di Monte San Pietro, si evidenzia (...) la necessità di rinnovare la convenzione in essere tra i Comuni di Sasso Marconi e Monte San Pietro per l'utilizzo degli oneri derivanti all'esercizio di attività estrattiva.*

Ente di Gestione dei Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale (parere, in atti al PG 4217/19 all. n. 4, della Città metropolitana) esprime quanto segue:

....

1. **di rilasciare** al Comune di Sasso Marconi (BO) avente sede in Piazza dei Martiri n. 6, **il parere favorevole con prescrizioni** alla Variante generale 2016 al Piano della Attività Estrattive Comunale (adottato con D. C.C. n. 55 del 21/06/2016) **nell'ambito della procedura di Valutazione d'incidenza** ai sensi della Tabella B della Delibera di Giunta Regionale 1191 del 24-07-2007;
2. **di subordinare il presente parere al rispetto delle seguenti prescrizioni:**
 - 1) La fase di disboscamento delle nuove aree da destinare ad attività estrattive del Polo "Casalino" e Polo "Rio Carbonaro" dovrà
 - a) essere realizzata esclusivamente tra ottobre e febbraio (compresi) durante il riposo vegetativo e durante una fase in cui la riproduzione della fauna non è attiva;
 - b) il taglio raso e la successiva eliminazione della ramaglia dall'area di intervento dovrà interessare lotti su cui si svolgeranno i lavori programmati per un periodo di dodici mesi di attività della cava (le dimensioni dei lotti saranno meglio definite a seguito di valutazione dei progetti di coltivazione e sistemazione);
 - c) il materiale forestale proveniente dal disboscamento non dovrà essere bruciato ma allontanato entro il termine dei lavori di taglio (febbraio);
 - d) essere realizzate utilizzando motoseghe che impieghino olii biodegradabili.
 - 2) I progetti di coltivazione e sistemazione finale devono essere assoggettati alla procedura di Valutazione d'Incidenza
 - 3) Il progetto di sistemazione finale dovrà:
 - a) essere finalizzato alla ricostituzione graduale del diversificato habitat oggi presente, arricchendolo di elementi qualificanti (piccole pozze d'acqua, ...);
 - b) essere sottoposto a valutazione di incidenza per verificare la effettiva connettività ecologica degli habitat seminaturali che ne risulteranno;
 - c) prevedere la ricostituzione dello strato pedologico mediante il riutilizzo del suolo derivante dalla fase dello scotico delle aree interessate dalla coltivazione;
 - d) prevedere di utilizzare esclusivamente specie arboreo-arbustive di specie autoctone,

provenienti da ecotipo e genotipo locali tenendo come riferimento le formazioni vegetali contermini o interessati della coltivazione;

- 4) *Durante la fase di esercizio è vietato l'utilizzo di esplosivi che possono comportare disturbo con conseguente insuccesso alla nidificazione dei rapaci nel Sito Contrafforte Pliocenico;*

Regione Emilia-Romagna – Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente (parere, in atti al PG 4217/19 all. n. 4, della Città metropolitana) che esprime quanto segue:

.... I poli estrattivi "Casalino" e "Rio Carbonaro" sono situati a breve distanza l'uno dall'altro e si trovano entrambi tra i Siti della Rete Natura 2000 IT4050003 "Monte Sole" e IT4050012 "Contrafforte Pliocenico" e le omonime Aree protette; e interessano aree forestali invecchiate ed in evoluzione collocate nella fascia di "collegamento ecologico" di rango regionale posta a connessione tra i due Siti Natura 2000 "Monte Sole" e "Contrafforte Pliocenico" contermini.

In particolare l'ampliamento del polo "Rio Carbonaro" e la modifica del perimetro del polo estrattivo "Casalino" da realizzarsi nell'ambito della previsione di Piano determineranno sia l'eliminazione di habitat che pongono in connessione habitat di specie di interesse gestionale dei due suddetti Siti, sia la presenza di una attività estrattiva che determinerà il disturbo/impatto dovuto a diversi fattori quali la formazione di polveri, rumori, il traffico di mezzi meccanici, la presenza nell'area di prelievi idrici e scarichi.

In merito agli effetti del progetto sui siti di Rete Natura 2000 esterni, ma situati nelle vicinanze dei poli estrattivi oggetto della Variante, si ritiene che l'incidenza del Piano sul SIC IT4050003 "Monte Sole" e sul SIC/ZPS IT4050012 "Contrafforte Pliocenico" debba essere valutata "negativa ma non significativa" nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) la fase di disboscamento delle nuove aree da destinare ad attività estrattive del Polo "Casalino" e Polo "Rio Carbonaro" dovrà essere realizzata esclusivamente tra ottobre e febbraio (compresi) durante il riposo vegetativo e durante una fase in cui la riproduzione della fauna non è attiva;*
- 2) il taglio della vegetazione e il relativo esbosco dovrà interessare lotti su cui si svolgeranno i lavori di escavazione programmati per il successivo periodo di dodici mesi di attività della cava;*
- 3) il materiale forestale proveniente dal disboscamento non dovrà essere bruciato, ma allontanato entro il termine dei lavori di taglio (febbraio);*
- 4) i progetti di coltivazione e di sistemazione finale dovranno essere assoggettati alla procedura di Valutazione di incidenza;*
- 5) la sistemazione finale dell'area dovrà:*
 - a) essere finalizzata alla ricostituzione degli habitat forestali oggi presenti, arricchendolo di elementi qualificanti (pozze d'acqua, stagni e prati);*
 - b) essere realizzata gradualmente man mano che le aree di cava vengono progressivamente dismesse;*
 - c) prevedere la ricostituzione dello strato pedologico mediante il riutilizzo del suolo derivante dalla fase dello scotico delle aree interessate dalla coltivazione;*
 - d) prevedere di utilizzare esclusivamente specie arboreo-arbustive autoctone, tenendo come riferimento le formazioni vegetali presenti in zona;*
- 6) durante la fase di esercizio è vietato l'utilizzo di esplosivi nel periodo 1 aprile - 30 giugno.*

Si ricorda, infine, che per poter autorizzare l'eliminazione delle aree boscate è necessario seguire la normativa relativa alla trasformazione del bosco, in quanto la trasformazione del bosco in altra forma di copertura del suolo è vietata, ad esclusione dei casi di rilevante finalità pubblica previsti dalla legge e soggetti a compensazione.

L'autorizzazione alla trasformazione del bosco è rilasciata dai Comuni o dalle Unioni di Comuni nel rispetto dei criteri stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 549/12.

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio, prot. n. 24243/17, (parere, in atti al PG 4217/19 all. n. 7, della Città metropolitana) che esprime quanto segue:

... presa visione della documentazione prodotta in formato digitale e verificati i precedenti agli atti, questa Soprintendenza esprime, per gli aspetti di competenza, le seguenti valutazioni, alla luce anche del parere reso (cfr. prot. 13020 del 29/08/2013 e successivo prot. 13298 del 04/09/2013) dalla allora Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia-Romagna relativamente al Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE).

Esaminati i contenuti e gli obiettivi della Variante in esame, così come descritti negli elaborati tecnici relativi, tenuto conto della finalità di adeguare il PAE vigente al suddetto PIAE 2013, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 22 del 31 marzo 2013, e alla nuova normativa di settore nel frattempo emanata.

Si prende atto che, rispetto al previgente assetto, la V.G. P.A.E. 2016 in oggetto comporta l'istituzione del nuovo polo estrattivo "Rio Carbonaro4", la modifica del perimetro di comparto, senza aumento di superficie né di volume, del preesistente polo "Casalino" e l'ampliamento areale del polo "Colombara" senza incremento della dotazione volumetrica complessiva ma con rimodellazione delle quote di argilla e sabbie.

Per quanto riguarda la tutela paesaggistica, considerato l'impatto delle opere illustrate nella documentazione pervenuta si **esprime parere contrario** ad ogni ampliamento delle attività estrattive in quanto ulteriori scavi modificherebbero in maniera estremamente rilevante il pregevole paesaggio collinare, il suo naturale declivio e l'insieme costituito da pendii e vegetazione spontanea formatesi nel tempo. La medesima valutazione negativa è da riferirsi ad aumenti di scavi in area perifluviale comportanti impatti incompatibili sul contesto naturale tipico delle aree limitrofe ai corsi d'acqua.

Ribadendo, quindi, che l'aumento di asportazione di consistenti parti di terreno danneggerebbe, in maniera irreversibile, intere parti del contesto collinare e fluviale si precisa che nelle aree di progetto è ipotizzabile il solo ripristino paesaggistico delle aree di coltivazione.

Per quanto attiene agli aspetti di tutela archeologica, richiamate le prescrizioni formulate nel quadro del citato parere prot. 13298 del 04/09/2013, reso dalla allora Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia-Romagna, rilevato che il territorio in questione presenta un diffuso interesse archeologico per la attestazione, confermata anche da recenti indagini, di strutture insediative e aree di necropoli riferibili ai vari periodi storici compresi tra l'età del ferro ed il Medioevo, si segnala che negli ambiti relativi alla presente variante si ravvisa una possibile criticità derivante da impatti con eventuali depositi archeologici sepolti nei poli interessati dall'apertura di nuove zone estrattive, nonché dalla rimodulazione di quelle già previste.

In considerazione di ciò, richiamate le procedure operative già individuate nel parere di cui sopra, quest'Ufficio, ritenendo di essere in possesso di sufficienti informazioni per una valutazione in via preventiva del grado di rischio archeologico nelle aree interessate dalla presente variante, richiede che, relativamente alle nuove zone estrattive, le operazioni di cava siano precedute dalle seguenti verifiche preventive:

- fatte salve le disposizioni di sicurezza impartite dai soggetti attuatori e previste dalla normativa vigente, controllo archeologico delle terre di risulta della eventuale bonifica da ordigni bellici;
- esecuzione di carotaggi geo-archeologici con conseguente documentazione grafica e fotografica, la fine di accertare la possibile presenza di stratificazioni di interesse archeologico anche a quote profonde;
- realizzazione di sondaggi archeologici preventivi finalizzati a fornire una adeguata campionatura dei livelli stratigrafici più superficiali. Modalità di realizzazione e consistenza dei sondaggi dovranno essere preventivamente concordate con i funzionari archeologici territorialmente competenti di questa soprintendenza.

Quanto sopra indicato potrà essere attuato affidando incarichi a ditte di operatori archeologici qualificati che operano sotto la direzione scientifica di questa Soprintendenza e senza oneri per la medesima.

Al termine delle indagini preliminari dovrà essere prodotta una relazione finale, che conterrà tutti i dati raccolti e tutta la documentazione grafica, fotografica e schede prodotte, a seguito della quale questo Ufficio si riserva di formulare ulteriori specifiche prescrizioni in ordine ad una piena tutela di eventuali depositi archeologici individuati.

A seguito del sopra riportato parere il **Comune di Sasso Marconi** ha inviato una nota (in atti al PG 4217/19 all. n. 8, della Città metropolitana) con le seguenti controdeduzioni:

.... ci preme chiarire che lo strumento adottato è denominato "Variante Generale", non perché comporti, se non in trascurabile misura e comunque in conformità alla legge regionale ed al regolamento "provinciale" di

settore vigenti, variazioni sostanziose allo strumento sovraordinato (Piano Infraregionale per le Attività Estrattive - P.I.A.E. 2013 dell'allora Provincia di Bologna), ma perché, per prassi corrente nei procedimenti urbanistici, essa una volta approvata va ad aggiornare e quindi sostituire integralmente (compresa la parte normativa) la precedente Variante Generale 2005 e le relative Varianti Specifiche del 2008.

Nello specifico, la V.G. 2016 al P.A.E. comunale non fa altro che recepire tre modifiche di interventi all'interno di localizzazioni già contenute nel P.I.A.E. provinciale, che era stato a sua volta oggetto dei V.s specifici pareri favorevoli n° 13020 del 29/08/2013 e n° 13298 del 04/09/2013. Tali pareri entravano nel dettaglio delle localizzazioni proposte, fra le quali quelle ricadenti nel territorio comunale di Sasso Marconi (rilevando correttamente come due, "Colombara" e "Casalino", fossero varianti di modesta portata rispetto a quanto in precedenza pianificato, autorizzato ed in corso di attuazione), e raccomandavano il rispetto delle prescrizioni di Piano in merito ai progetti di sistemazione nonché l'assoggettamento al procedimento di V.I.A. per tutti gli interventi in zone oggetto di tutela paesaggistica, non menzionando alcuna contrarietà alle tre localizzazioni in parola né aggiungendo richieste inerenti le rispettive modalità di attuazione; il parere perciò si configurava come totalmente favorevole, almeno per quanto riguardava gli interventi ricadenti nel territorio comunale di Sasso Marconi.

Considerando che la presente variante al P.A.E. comunale recepisce in maniera pressoché conforme le tre localizzazioni e perimetrazioni del P.I.A.E. 2013, un parere nettamente contrario in toto, rilasciato in fase avanzata di un procedimento ad evidenza pubblica che porta all'attuazione della pianificazione multi-livello prevista dalla normativa regionale vigente, non è condivisibile da parte del Comune ed il suo recepimento potrebbe essere causa di contenzioso con parte dei Proponenti, che potrebbero di certo eccepire la cancellazione degli interventi già contenuti nel piano sovraordinato (trattandosi, come già detto, di modeste varianti di cave già autorizzate e attive). Avremmo certamente ritenuto più opportuno fossero dettate prescrizioni di dettaglio sull'attuazione degli interventi, dato lo stadio attuale del procedimento in corso, mentre un parere contrario "tout court" ci sembra sarebbe dovuto essere espresso al primo e più alto livello di pianificazione, quando appunto proprio le localizzazioni erano l'oggetto della discussione. Tutto ciò salvo che, naturalmente, non siano emersi profili di illegittimità nei pareri precedenti rilasciati e perciò, in autotutela, lo stesso Ente voglia esprimere, motivatamente, un parere di segno opposto.

Si deve inoltre considerare che il procedimento di Val.S.A.T. avviato per la valutazione del Piano, svolto in regime di Conferenza dei Servizi, non può essere semplicemente interrotto e chiuso in presenza di un parere contrario, sia pure qualificato e vincolante come quello di Vostra competenza: gli artt. 14 quater "Decisione della Conferenza dei Servizi" e 14 quinquies "Rimedi per le amministrazioni dissenzienti" della L. 241/1990 s.m.i. prevedono infatti che una Conferenza dei Servizi non possa essere conclusa negativamente con un solo parere dissenziente, per quanto qualificato, ma che si concluda invece positivamente sulla base delle "posizioni prevalenti", potendo poi gli Enti dissenzienti proporre opposizione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con un evidente allungamento dei tempi di chiusura del procedimento ed esito del tutto incerto.

Infine, ci pare utile riepilogare in termine estremamente sintetici la situazione paesaggistica dei tre interventi pianificati, come da relazione del ns. tecnico incaricato dott. Quintili:

"Casalino": si tratta di una modifica del perimetro del polo correntemente in attuazione (di complessivi 19.90 ettari) ricomprensente 1.25 ettari (poco più del 6%), compensati da un equivalente stralcio di superfici precedentemente ricomprese nel comparto ma che risultano tutt'ora intatte allo stato naturale anteoperam, perciò senza ampliamento effettivo delle superfici complessive e senza incremento di volumi estrattivi. Si tratta di una stretta striscia di terreni (mediamente 31 m di larghezza per 400 m di lunghezza) interclusa fra il previgente perimetro di P.A.E. e la S.P. 325 Val di Setta, che permetterà un più sicuro e razionale sfruttamento della risorsa ed una migliore risistemazione morfologica e vegetazionale del sito dopo la fine dell'intervento estrattivo. Viene inoltre inserita una area di 0.76 ha di servizio all'attività estrattiva (per il deposito temporaneo degli sterili di cava, anche ciò per motivi di sicurezza)."

"Colombara": anche qui una modesta estensione del perimetro del polo correntemente in attuazione (2.74 ettari in ampliamento degli attuali 32.33 ettari, pari a poco più del 8%) in una posizione posta a monte del previgente limite meridionale di comparto, ricompresa in esso con la finalità di migliorare il riassetto vegetazionale e paesaggistico del sito, rendendo possibile l'abbandono di una scarpata finale a pendenza pressoché dimezzata rispetto a quella già realizzata, con conseguente aumento della stabilità a lungo termine del versante di neo-formazione e facilitazione del rimboschimento della superficie (peraltro già previsto dal P.A.E. previgente) con miglioramento delle probabilità di attecchimento delle piante reintrodotte. ..."

“Rio Carbonaro: in questo caso si tratta di un significativo ampliamento del perimetro del polo estrattivo correntemente in attuazione nel territorio comunale di Marzabotto (poco più di 10 ettari in aggiunta ai pre-esistenti poco più di 19 ettari) in una posizione posta a monte del previgente limite orientale di comparto, individuato per estrarre circa 618'000 metri cubici di materiali inerti utili, in considerazione del fatto che la cava pre-esistente è di fatto in via di esaurimento ed in avanzato stato di risistemazione (si sottolinea il fatto che la V.G. 2016 al P.A.E. detta la prescrizione che il nuovo comparto in Sasso Marconi non possa essere autorizzato fino all'avvenuta realizzazione del 70% delle opere di rimodellamento morfologico e di riassetto vegetazionale di quello di Marzabotto). ...

A conclusione della presente, per quanto sopra riportato, in un'ottica di collaborazione tra pubbliche Amministrazioni, siamo a chiederVi di voler riesaminare le motivazioni che vi hanno determinato ad esprimere il parere citato in oggetto.

Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio ha inviato una nota di precisazioni (in atti al PG 4217/19 all. n. 9, della Città metropolitana) che esprime parere favorevole a condizione che non si attui

variante **in aumento** rispetto agli interventi valutati precedentemente dalla Direzione Regionale (nota n. 13020 del 29/08/2013 della allora Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia-Romagna in merito al PIAE 2013).

Ribadisce peraltro che

..... ogni intervento ricadente in area sottoposta a tutela ai sensi della parte Terza del D.Lgs. 42/2004 es.m.i., sarà valutato da questa Soprintendenza sulla base delle singole procedure previste ai sensi dell'art. 146, che illustreranno nel dettaglio le caratteristiche delle opere e del loro impatto sul paesaggio.

A seguito di quanto sopra riportato il **Comune di Sasso Marconi**, con prot. n. 10606/18, ha emesso una determina (in atti al PG 4217/19 all. n. 10, della Città metropolitana) nella quale il responsabile visti:

il parere rilasciato dalla Soprintendenza Archeologica; Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara nell'ambito della Conferenza dei Servizi sul Documento di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale, prot. n. 24243/17, dove veniva dato parere contrario indifferenziatamente a tutte le previsioni dello strumento adottato;

la successiva lettera di chiarimenti inviata dallo scrivente alla Soprintendenza (PEC del 15/03/2018) nella quale si faceva notare che i due precedenti pareri (n. 13020 del 29/08/2013 e n. 13298 del 04/09/2013) della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici sulle previsioni del P.I.A.E. 2013 erano stati favorevoli senza prescrizioni particolari per quanto riguardava le medesime previsioni, poi riportate nel P.A.E. comunale nell'adeguamento di legge;

la successiva risposte della Soprintendenza prot. 12191 del 31/05/2018 dove si “specifica che il parere contrario, in merito agli aspetti paesaggistici, è da riferirsi ai casi di varianti in aumento rispetto agli interventi valutati precedentemente dalla Direzione Regionale”;

considerato

che la V.G. 2016 al P.A.E. comunale, rispetto alle previsioni di P.I.A.E., non prevede “aumento di scavi” (cit. della stessa), ma soltanto una rimodulazione del perimetro del polo “Casalino” che sottrae aree allo scavo per rendere disponibile un'ulteriore area di servizio destinata al solo accumulo provvisorio degli sterili di cava per aumentare la sicurezza del cantiere, dove sono vietati gli scavi ne è garantita la sistemazione finale;

determina

di considerare il parere complessivo della Soprintendenza Archeologica; Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara come favorevole con le sole prescrizioni riguardanti le modalità delle indagini archeologiche preliminari.

Unione dei Comuni, Valli del Reno, Lavino e Samoggia (parere, in atti al PG 15693/19 del 12/03/2019, della Città metropolitana) esprime parere favorevole in merito al vincolo idrogeologico e alla forestazione.

Sono pervenute le seguenti osservazioni:

Società POMA S.r.l., (osservazione in atti al PG 8851/19 all. n. 1, della Città metropolitana):

Osservazione inerente il punto 1. Programma attuativo

Viene prescritto che "... la richiesta di avvio del procedimento di V.I.A. di cui agli art. costituenti il titolo III della L.R. 9/1999 s.m.i., ricomprende la domanda di autorizzazione della prima fase attuativa dell'attività estrattiva (ai sensi dell'art. 13 della L.R. 17/1991 s.m.i.), potrà essere presentata soltanto se corredata da un atto di regolare esecuzione degli interventi ddi sistemazione previsti nella porzione del comparto di competenza territoriale del Comune di Marzabotto, per un importo non inferiore al 50% della somma complessiva a garanzia di tutti gli interventi previsti per la 2ª fase attuativa di tale polo. L'autorizzazione stessa sarà poi rilasciata con efficacia differita alla data di registrazione della Convenzione di cui all'art. 12 della suddetta L.R. 17/1991 s.m.i. (operazione successiva alla conclusione del procedimento di V.I.A.)..."

Si richiede che la "... somma complessiva a garanzia di tutti gli interventi previsti per la 2ª fase attuativa di tale polo ..." sulla quale calcolare l'importo "... non inferiore al 50%..." possa essere definita sulla base di un apposito accordo con i Comuni inerente il coordinamento delle attività da svolgersi nell'area della Seconda Fase attuativa ed in quella dell'ampliamento previsto dal P.A.E. e che sia pertanto determinata in base ai reali lavori di sistemazione che saranno effettivamente eseguiti nell'area della Seconda Fase attuativa.

Osservazione inerente il punto 2. Lineamenti del Piano di Coltivazione

Viene prescritto che "... considerata la riduzione volumetrica stabilita dal P.I.A.E. 2013 come ulteriore modifica della presente V.G. P.A.E. 2016. il Piano di Coltivazione dovrà limitare l'intervento estrattivo alla parte topograficamente più elevata del comparto, mantenendolo generalmente al di sopra della quota 245 m s.l.m. indicata grossomodo dal traliccio dell'elettrodotto posto nella parte superiore del fianco destro della Vallecola del Fosso Branchiciolo, progettando un raccordo paesaggisticamente adeguato fino all'altro traliccio posto intorno a quota 323 m s.l.m. (cfr. Fig. 3 "Visualizzazione degli impatti ambientali – poli "Rio Carbonaro 4" e "Casalino"), ricongiungendosi sul lato occidentale con il fronte di cava della porzione di comparto insistente sul territorio di Marzabotto; tutta la porzione meridionale del comparto al di sotto delle quote citate non potrà essere oggetto di alcun intervento ..."

Si richiede che le caratteristiche della coltivazione del giacimento non siano stabilite nel P.A.E. ma che possano essere determinate dal progetto che sarà redatto nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, il quale sarà eseguito sulla base di un rilievo topografico di dettaglio e delle reali caratteristiche litostratigrafiche del sito, da individuare nell'ambito della citata procedura.

Si richiede pertanto di stralciare il vincolo inerente il divieto di coltivazione al disotto della quota 245 m s.l.m., in quanto allo stato attuale non è possibile definire con precisione l'andamento delle lenti di ghiaia di monte oggetto dello sfruttamento estrattivo e pertanto tale divieto potrebbe risultare eccessivamente vincolante ai fini di una corretta coltivazione del giacimento.

A seguito delle sopra riportate osservazioni il **Comune di Sasso Marconi** ha redatto una proposta di controdeduzioni alle osservazioni (in atti al PG 8851/19 all. n. 2, della Città metropolitana):

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE ALL'OSSERVAZIONE N. 1 bis (Cave Poma) (prot. 5755 del 7/4/2017)

*In estrema sintesi, l'Osservante chiede come **primo punto** che la Prescrizione Particolare n° 1 "Programma attuativo" della Scheda di Progetto del polo "Rio Carbonaro 4", laddove si stabilisce che la domanda di avvio del procedimento di V.I.A. per l'ampliamento del polo nel territorio di Sasso Marconi, non possa essere presentata prima del riscontro documentale della regolare esecuzione di almeno il 50% dell'importo a garanzia dei lavori di sistemazione previsti per la Fase 2 del polo esistente sul territorio di Marzabotto possa invece "essere definita sulla base di un apposito accordo fra i Comuni inerente il coordinamento delle attività da svolgersi nell'area della seconda fase attuativa ed in quella dell'ampliamento previsto dal P.A.E. (di Sasso Marconi; n.d.r.) e che sia pertanto determinata in base ai reali lavori di sistemazione che saranno effettivamente eseguiti nell'area della seconda fase attuativa".*

L'intento espresso dal P.A.E. era effettivamente quello di effettuare una verifica sulla regolare esecuzione degli interventi di sistemazione previsti sul territorio di Marzabotto, in modo da poter addivenire al rilascio della relativa autorizzazione soltanto quando già fossero in corso di esaurimento i volumi di inerti utili autorizzati per l'estrazione e la commercializzazione e i relativi interventi di sistemazione fossero a buon punto; ciò anche considerando le tempistiche di legge (e quelle reali, non sempre coincidenti) per addivenire all'effettivo rilascio dell'autorizzazione su territorio sassese. Ciò in considerazione del fatto che il P.C.S. correntemente autorizzato dal Comune di Marzabotto, dovrà necessariamente prevedere una Variante in corso d'opera che ricollocherà una parte dei volumi di inerti utili autorizzabili al confine fra i due comparti di diversa competenza comunale per poter ottimizzare l'estrazione del giacimento conglomeratico (una alta ed erta parete di tale materiale si erge proprio al confine fra i due Comuni), realizzare un raccordo morfologico più armonioso fra loro e, conseguentemente, rivedere e modificare le geometrie di scavo e riassetto (anche vegetazionale) nella parte marzabottese del polo.

Esito: PARZIALMENTE ACCOLTA: non si accoglie la parte inerente l'accordo fra i due Comuni, che porterebbe ad un inutile aggravio procedimentale, ma si aggiunge al testo del "Programma attuativo" della Scheda di Progetto del polo "Rio Carbonaro 4" la successiva frase (parte in grassetto corsivo):

1. Programma attuativo: la richiesta di avvio del procedimento di V.I.A. di cui agli art. costituenti il titolo III della **L.R. 4/2018**, ricomprendente la domanda di autorizzazione della prima fase attuativa dell'attività estrattiva (ai sensi dell'art. 13 della L.R. 17/1991 s.m.i.), potrà essere presentata soltanto se corredata da un atto di regolare esecuzione degli interventi di sistemazione previsti nella porzione del comparto di competenza territoriale del Comune di Marzabotto, per un importo non inferiore al 50% della somma complessiva a garanzia di tutti gli interventi previsti per la 2a fase attuativa di tale polo **dagli elaborati progettuali a quel momento autorizzati, che dovranno già prevedere gli interventi di raccordo fra i due settori del polo sia per la coltivazione che per il rimodellamento morfologico ed il riassetto vegetazionale**. L'autorizzazione stessa sarà poi rilasciata con efficacia differita alla data di registrazione della Convenzione di cui all'art. 12 della suddetta L.R. 17/1991 s.m.i. (operazione successiva alla conclusione del procedimento di V.I.A.).

Si noti che verrà corretto anche il richiamo alla legge sulla Valutazione d'Impatto Ambientale dei progetti ora vigente (anch'esso in grassetto corsivo).

In estrema sintesi, l'Osservante chiede come **secondo punto** che la Prescrizione Particolare n° 2 "Lineamenti del Piano di Coltivazione" della Scheda di Progetto del polo "Rio Carbonaro 4", laddove si stabilisce che il Piano di Coltivazione dovrà limitare l'intervento estrattivo alla parte topograficamente più elevata del comparto mantenendolo generalmente al di sopra della quota 245 m s.l.m. ecc., che *"le caratteristiche della coltivazione del giacimento non siano stabilite dal P.A.E. ma che possano essere determinate dal progetto che sarà redatto nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale il quale sarà eseguito sulla base di un rilievo topografico di dettaglio e delle reali caratteristiche litostratigrafiche del sito, da individuare nell'ambito della citata procedura"*.

Considerato il fatto che comunque la prescrizione fornisce una mera delineazione del progetto (sono stati utilizzati frasi come "...mantenersi generalmente al di sopra della quota 245 m s.l.m.") utilizzando le quote riportate dalla C.T.R. 1/5'000 (che ovviamente andranno riconsiderate alla luce del rilievo topografico dello stato di fatto su cui verrà tracciato il progetto), si può tuttavia modificare la prescrizione in modo che risulti meno cogente per la progettazione, mantenendo comunque alcuni punti fermi che erano parsi e paiono ancora utili per evitare richieste di radicali modifiche del progetto in fase di V.I.A.

Esito: PARZIALMENTE ACCOLTA: non si accoglie la parte in cui si richiede di rinviare *in toto* al progetto la definizione delle geometrie di coltivazione, ma si accoglie quella inerente lo stralcio del vincolo alla quota 245 m s.l.m. rinviando alle analisi giacimentologiche del progetto l'individuazione del miglior raccordo possibile con il fronte della cava esistente; il testo della Prescrizione Particolare n° 2 della Scheda di Progetto del polo "Rio Carbonaro 4" viene modificata come segue (parti in grassetto corsivo):

2. Lineamenti del Piano di Coltivazione: considerata la riduzione volumetrica stabilita dal P.I.A.E. 2013 come ulteriormente modificata dalla presente V.G. P.A.E. 2016, il Piano di Coltivazione dovrà limitare l'intervento estrattivo alla parte ~~topograficamente più elevata del comparto mantenendolo generalmente al di sopra della quota 245 m s.l.m. indicata grossomodo dal traliccio dell'elettrodotto posto nella parte superiore del fianco destro della Vallecola del Fosso Branchicchio~~ **delimitata in basso dalla base dell'attuale fronte di abbandono della cava esistente sul territorio di Marzabotto, così come risulterà modifica-**

ta dalla Variante necessaria a collegarlo con l'ampliamento nel territorio di Sasso Marconi, progettando nella zona meridionale un raccordo paesaggisticamente adeguato fino all'altro traliccio posto intorno a quota 323 m s.l.m. (cfr. Fig 3 "Visualizzazione degli impatti ambientali - poli "Rio Carbonaro 4" e "Casalino"), ricongiungendosi sul lato occidentale con il fronte di cava della porzione di comparto insistente sul territorio di Marzabotto, proiettando poi verso Nord la sezione di scavo delineata fino a raccordare la superficie di scavo con la pendice naturale retrostante; tutta la porzione meridionale del comparto al di sotto delle quote citate della sezione delineata non potrà essere oggetto di alcun intervento volumetricamente significativo."

Società POMA S.r.l., in data 21/07/2017 (seconda osservazione in atti al PG 4217/19 all. n. 13, della Città metropolitana) ha avanzato le seguenti osservazioni in merito alle "Nuove prescrizioni della presente V.G. P.A.E. 2016" contenute nella "Scheda di Progetto" inerente la Zona 11 - D_{an} "Rio Carbonaro 4":

Osservazione inerente il punto 1. Programma attuativo

Viene prescritto che "... la richiesta di avvio del procedimento di V.I.A. di cui agli art. costituenti il titolo III della L.R. 9/1999 s.m.i., ricomprendente la domanda di autorizzazione della prima fase attuativa dell'attività estrattiva (ai sensi dell'art. 13 della L.R. 17/1991 s.m.i.), potrà essere presentata soltanto se corredata da un atto di regolare esecuzione degli interventi di sistemazione previsti nella porzione del comparto di competenza territoriale del Comune di Marzabotto, per un importo non inferiore al 50% della somma complessiva a garanzia di tutti gli interventi previsti per la 2^a fase attuativa di tale polo. L'autorizzazione stessa sarà poi rilasciata con efficacia differita alla data di registrazione della Convenzione di cui all'art. 12 della suddetta L.R. 17/1991 s.m.i. (operazione successiva alla conclusione del procedimento di V.I.A.)...". A tale proposito si sottolinea che l'intervento è effettivamente soggetto alle prescrizioni della Legge Regionale 18 maggio 1999, n° 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale"; in particolare tale normativa indica una soglia dimensionale sulla base della quale le attività estrattive (denominate cave e torbiere) sono soggette alla procedura di verifica (screening, di cui al Titolo II della suddetta norma) oppure a quella di VIA (di cui al Titolo III). L'esame degli elenchi dei progetti riportati negli allegati della normativa consente di verificare quanto segue: 1. le "cave e torbiere con più di 500.000 mc/anno di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 Ha" sono comprese nell'allegato A.2.3 e come tali risultano soggette alla procedura di VIA ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a); in accordo con i contenuti dell'art. 5, comma 2, la competenza per lo svolgimento del procedimento è attribuita alla Provincia (ora Città Metropolitana di Bologna);

2. le "cave e torbiere" ricadenti al di sotto delle soglie dimensionali indicate in precedenza sono comprese nell'allegato B.3.4 e come tali risultano soggette alla procedura di verifica (screening) ai sensi dell'articolo 4, comma 1 e comma 2, lettere b) e c); in funzione dei contenuti dell'art. 5, comma 3, la competenza per lo svolgimento del procedimento è attribuita al Comune. Nel caso in esame, le caratteristiche progettuali consentono di affermare che in corrispondenza del Polo estrattivo Rio Carbonaro 4 la produzione annuale di materiale estratto sarà inferiore a 500.000 mc/anno e la superficie interessata dall'intervento è di circa 10 ettari. Le soglie dimensionali indicate dalla normativa non sono quindi superate e l'attività prevista rientra quindi nel caso 2 (allegato B.3.4). L'indicazione inerente la necessità di applicare la procedura di VIA prescritta nel PAE 2016 deriva dai contenuti dell'art. 53 della L.R. n° 15 del 30/07/2013 "Semplificazione della disciplina edilizia", relativo a "Modifiche all'articolo 4 (Ambito di applicazione delle norme sulla procedura di VIA) della L.R. n° 9 del 1999", il quale prevede che siano assoggettati alla procedura di VIA, ai sensi del Titolo III, i progetti di nuova realizzazione elencati negli Allegati B.1, B.2 e B.3 che ricadono, anche parzialmente, all'interno di una serie di tipologie di aree; nel caso in esame il Polo Rio Carbonaro 4 potrebbe apparentemente essere compreso tra le tipologie previste al punto d "...i progetti elencati negli Allegati B.1, B.2 e B.3 qualora essi siano realizzati in ambiti territoriali in cui entro un raggio di un chilometro per i progetti puntuali o entro una fascia di un chilometro per i progetti lineari siano localizzati interventi, già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, appartenenti alla medesima tipologia progettuale...". Nella Circolare della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione EmiliaRomagna PG 2013/0318719 del 03/12/2013 è stato chiarito come le disposizioni previste per le opere di cui al citato punto d) si applichino effettivamente solo ai progetti di "...nuova realizzazione...". A questo proposito si ritiene che

l'attività prevista nel Polo Rio Carbonaro 4 non possa essere classificata come un intervento di "...nuova realizzazione..." in quanto in realtà essa costituisce l'ampliamento, all'interno del territorio comunale di Sasso Marconi, del Polo Estrattivo Rio Carbonaro, attivo fin dal 1980 nell'adiacente territorio comunale di Marzabotto (si veda la fig. 1, tratta dal PAE 2016). La natura di ampliamento dell'attività prevista nel PAE è del resto riconosciuta anche dallo stesso strumento di pianificazione, in quanto a pag. 14 della Relazione Generale si specifica che "...l'Esercente (...) presentò una manifestazione di interesse (corredata dal relativo Progetto di Fattibilità) all'allora Provincia per ampliare il proprio comparto verso monte...". Inoltre nella stessa prescrizione del PAE 2016 si ammette la diretta correlazione tra l'attività passata svolta ed attualmente ancora in corso in Comune di Marzabotto con quella prevista in Comune di Sasso Marconi, in quanto si vincola la possibilità di presentazione della "...domanda di autorizzazione della prima fase attuativa dell'attività estrattiva (ai sensi dell'art. 13 della L.R. 17/1991 s.m.i.)..." alla "...regolare esecuzione degli interventi di sistemazione previsti nella porzione del comparto di competenza territoriale del Comune di Marzabotto, per un importo non inferiore al 50% della somma complessiva a garanzia di tutti gli interventi previsti per la 2ª fase attuativa di tale polo...". Appare quindi chiaro che le due attività risultano intimamente connesse e che non si può considerare il Polo Rio Carbonaro 4 come una "...nuova realizzazione...", ma che a tutti gli effetti rappresenta un ampliamento di un'attività già esistente e come tale non rientra nei casi previsti dall'art. 53 della L.R. 15/2013.




Fig. 1 : Planimetria della Zona 11 - Rio Carbonaro 4 (tratta dal PAE 2016)

Si ritiene pertanto che l'attività pianificata nel Polo Rio Carbonaro 4 sia soggetta alla procedura di verifica (screening) ai sensi del Titolo II della L.R. 9/1999 e s.m.i. e non a quella di V.I.A. ai sensi del Titolo III della stessa normativa, se non per una scelta volontaria del proponente, come previsto dall'art. 4, comma 1, punto f. Si richiede quindi che nella Scheda di Progetto della Zona 11 - Dan - "Rio Carbonaro 4" la frase "...la richiesta di avvio del procedimento di V.I.A. di cui agli art. costituenti il titolo III della L.R. 9/1999 s.m.i...." sia sostituita dalla seguente definizione : "...la richiesta di avvio del procedimento di V.I.A. di cui alla L.R. 9/1999 s.m.i....". Tale definizione, più generica, consentirebbe al proponente di poter effettuare la scelta tra la procedura di verifica (screening, di cui al Titolo II) e la procedura di V.I.A., di cui al Titolo III, in una fase più avanzata della conoscenza delle problematiche legate alla progettazione dell'attività e di conseguenza della definizione dei possibili impatti ambientali della stessa.

A seguito delle sopra riportate osservazioni, in data 18/01/2019, il **Comune di Sasso Marconi** ha redatto una proposta di controdeduzioni alle osservazioni (in atti al PG 4217/19 all. n. 6, della Città metropolitana):

In estrema sintesi, l'osservante rileva che il rinvio alla procedura completa di V.I.A. ai sensi dell'allora vigente L.R. 9/1999 s.m.i., stabilito alla voce "Disciplina d'attuazione" della Scheda di Progetto del polo estrattivo in questione, è stato determinato esclusivamente dal fatto che tale polo estrattivo sia stato considerato dal P.A.E. come un progetto di nuova realizzazione, e perciò ricompreso fra le tipologie previste al punto d) del comma 1, dell'art. 4 della legge regionale ora abrogata, laddove si dice che sono assoggettati alla procedura di V.I.A. "...i progetti di cui agli allegati B.1, B.2, B.3 qualora essi siano realizzati in ambiti territoriali in cui entro un raggio di un chilometro...OMISSIS... siano localizzati interventi ...OMISSIS... appartenenti alla medesima tipologia progettuale." Ciò infatti è illustrato alla voce "Impatti ambientali" del paragrafo 4.1 "Localizzazione del polo Rio Carbonaro 4", pg. 14 della Relazione Generale dello strumento adottato.

L'osservante chiede che l'intervento pianificato venga invece considerato come un ampliamento del polo estrattivo "Rio Carbonaro" già in avanzata attuazione nella limitrofa porzione del territorio comunale di Marzabotto, di cui costituisce non solo l'espansione areale ma anche per collegamenti funzionali e di programmazione attuativa, come stabilito dalla Scheda di Progetto della V.G. 2016 al P.A.E. comunale con il recepimento della Prescrizione del P.I.A.E. 2013 di cui al primo alinea, nonché dalla Prescrizione Particolare n°1. In questo modo l'intervento non potrebbe essere considerato fra quelli di nuova realizzazione e perciò potrebbe essere assoggettato alla procedura di screening in base a quanto chiarito dalla Circolare della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia - Romagna P.G. n° 2013/0318719 del 03/12/2013, che le disposizioni di cui al punto d) del comma 1, dell'art. 4 dell'abrogata legge regionale.

L'osservazione può essere accolta per quanto riguarda la riclassificazione dell'intervento come ampliamento ("estensione" ai termini di legge) del polo esistente in Marzabotto invece di un nuovo intervento, non applicando perciò il criterio di prossimità, come chiarito dalla Circolare regionale citata sopra, considerati i giusti motivi di collegamento temporale, progettuale e funzionale prescritti dal P.A.E. e richiamati dall'Osservante, ovviamente portando la competenza per il procedimento alla Regione (art. 7 "Autorità competenti", comma 2 punto d: "interventi elencati nell'Allegato B.3 la cui localizzazione interessi il territorio di due o più comuni") considerando il cambiamento delle competenze determinato dall'entrata in vigore della L.R. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale..." (prima di tale data la competenza sarebbe stata della Città Metropolitana: art. 5, comma 2, punto b, dell'abrogata L.R. 9/1999 s.m.i.).

Per quanto attiene invece alla corretta procedura di assoggettamento, anche accogliendo parzialmente l'osservazione per i motivi accennati sopra, la procedura resta in ogni modo quella completa di V.I.A. a causa del fatto che l'ampliamento denominato "Rio Carbonaro 4", previsto dalla V.G. P.A.E. 2016, pari a circa 10.17 ha di ampiezza, va ad aggiungersi alla superficie del polo esistente "Rio Carbonaro 3" sul territorio comunale di Marzabotto, pari a circa 19.4 ha di estensione, superando ampiamente la soglia dimensionale per le cave e torbiere pari a 20 ha di estensione; ciò anche volendo considerare i circa 5 ha di superfici già definitivamente sistemate e non più oggetto di interventi.

Esito: PARZIALMENTE ACCOLTA

Modifiche indotte alla Scheda di Progetto ed alla relazione (pg. 21, voce "Impatti ambientali" della descrizione del polo "Rio Carbonaro 4") della stesura adottata della V.G. 2016 al P.A.E. comunale di Sasso Marconi: cambio delle motivazioni che portano comunque ad assoggettare il progetto dell'intervento alla procedura completa di V.I.A. di cui agli articoli costituenti il Capo II della L.R. 4/2018, dal criterio di prossimità con altri interventi dello stesso tipo al superamento della soglia dimensionale di 20 ha per le cave e torbiere (Voce A3.1 dell'allegato A3 della L.R. 4/2018).

Società S.A.P.A.B.A. (osservazione in atti al PG 4217/19 all. n. 14, della Città metropolitana) in data 16/01/19 avanza la seguente osservazione:

in merito ai contenuti della Scheda di Progetto del Polo Estrattivo Casalino (Zona 10), riportata nella Relazione della Variante Generali di Piano delle Attività Estrattive (P.A.E. 2016) del Comune di Sasso Marconi, adot-

tata con Delibera del Consiglio Comunale n. 55 del 21/12/2016, sulla base delle seguenti considerazioni:

- nella citata Scheda di Progetto è prevista l'escavazione di un volume di ghiaie di monte pari a 1.500.000 mc;
- nel corso della coltivazione, svolta in accordo con i contenuti delle Autorizzazioni Estrattive n. 5976 e 5977 del 12/04/2017, è stata riscontrata la presenza all'interno dei banchi ghiaiosi di numerose intercalazioni lentiformi di depositi argillosi e limosi, la cui esistenza non era stata individuata nelle fasi di progettazione dell'intervento estrattivo;
- sulla base dell'esame delle condizioni del mercato relativo alle terre da scavo, risulta d'interesse per la presente Società poter commercializzare parte dei materiali argillosi e limosi ai fini di utilizzi di varia natura (fra i quali si possono citare a titolo e non esaustivo i riempimenti di altri siti di attività estrattive, gli usi industriali o gli utilizzi nelle opere di ingegneria civile, quali rilevati ed argini);
- in considerazione della necessità di utilizzare il materiale sterile argilloso presente nel sito della Cava Casalino nelle opere di ripristino della stessa cava, si ritiene che il volume di cui si richiede l'inserimento nelle previsioni estrattive comunali possa essere pari a **50.000 mc**; tale quantitativo risulta compatibile con il fabbisogno di materiali necessario per completare l'intervento di sistemazione morfologica previsto nella Cava Casalino, la cui realizzazione non sarebbe quindi messa in discussione dalla commercializzazione del materiale che si richiede con la presente osservazione;
- poiché inoltre all'interno del P.I.A.E. della Provincia di Bologna, approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 22 del 31/03/2014, non è contenuta la previsione della commercializzazione di argilla, si propone di considerare il quantitativo di 80.000 mc di argilla all'interno del volume di 1.500.000 mc di ghiaia prevista da tale piano e che gli oneri relativi all'estrazione e commercializzazione dei materiali argillosi siano identici a quelli versati per i materiali ghiaiosi. Applicando tale procedura si ritiene che non sussistano controindicazioni in merito alla pianificazione provinciale e che non si crei un danno economico al Comune, in quanto da una parte non verrebbero variati i quantitativi complessivi di materiale estratto e dall'altra non sarebbero modificati gli introiti del Comune concessi all'esercizio dell'attività estrattiva.

A seguito delle sopra riportate osservazioni, in data 18/01/2019, il **Comune di Sasso Marconi** ha redatto una proposta di controdeduzioni alle osservazioni (in atti al PG 4217/19 all. n. 7, della Città metropolitana):

Vista l'osservazione di SAPABA S.p.A., esercente del polo estrattivo "Casalino", pervenuta al Comune in data 16/01/2019, P.G. n° 918, che richiede l'inserimento nella V.G. PAE 2016 una dotazione volumetrica di 50'000 mc di argille per usi sia costruttivi (riempimenti e rilevati) che industriali (cemento);

- pur considerato che l'osservazione è pervenuta abbondantemente oltre i termini fissati dall'avviso di deposito, si propone di esaminare ugualmente l'osservazione, essendo tesa ad adeguare le previsioni di PAE alle attuali condizioni di mercato e allo stato di attuazione del Piano di Coltivazione;

- constatato che l'Osservante propone di detrarre un eguale volume di ghiaia di monte (valutato un refuso il volume di 80'000 mc che compare nell'ultimo capoverso dell'Osservazione) in modo tale che il 1'500'000 mc di inerti utili autorizzabili previsti dalla stesura adottata della V.G. 2016 al PAE comunale non cambi, ma venga suddiviso in 1'450'000 mc di ghiaie di monte più 50'000 mc di argille;

- considerato la presenza di un'enorme quantità di argille considerate fin'ora tutte sterili (ossia non commercializzabili) nel comparto, pari a 1'900'000 mc, che trovano tutte collocazione nelle morfologie di rimodellamento e rinfilanco, ma che nel frattempo danno luogo a problemi gestionali non trascurabili, tali da aver causato la necessità di introdurre nella V.G. 2016 al PAE comunale un'ulteriore Zona Das per un loro parziale e temporaneo deposito al di fuori dell'originario perimetro di comparto del 2005, al fine di aumentare la sicurezza e la stabilità del cantiere durante la realizzazione dell'intervento;

- considerato inoltre che si tratta di una quantità molto modesta rispetto all'insieme dell'intervento (poco più del 3.3% degli inerti utili asportabili e il 2.6% delle argille complessivamente escavate, movimentate e ricollocate in sito), e che pertanto le morfologie finali del Progetto di Sistemazione risulterebbero impercettibilmente modificate, necessariamente rimodulando il progetto in Variante come dovrà comunque essere fatto dall'Esercente in conseguenza della ridistribuzione delle superfici di comparto effettuata dalla V.G. 2016 al PAE;

- considerato altresì che tale modesta variazione di volumetrie autorizzabili causi una alterazione sostan-

zialmente trascurabile fra le volumetrie dei diversi materiali utili complessivamente pianificate dal PIAE 2013;

- considerato infine che l'Osservante propone di assoggettare le argille di nuovo inserimento ad una tariffa d'oneri eguale a quella delle ghiaie di monte (0.56 €/mc) ma che ciò risulta possibile solo considerando i materiali in questione come "argille da laterizi" (punto c del "Il Gruppo - materiali per usi Industriali" delle tariffe elencate dalla D.G.R. 2073/2013), mentre invece potrebbero altresì essere classificati come "argille per ceramiche" o come "marne" da cemento (0.64 €/mc), visto il vasto ventaglio di impieghi che l'Osservante elenca "in modo esemplificativo e non esaustivo", e che perciò pare più opportuno utilizzare la seconda delle due tariffe citate, per lasciare maggior libertà all'Esercente nelle future destinazioni d'impiego, non gravare il Comune con la necessità di verificare a posteriori gli effettivi impieghi ed evitare eventuali contenziosi in merito;

si propone di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l'Osservazione, modificando la Scheda di Progetto della "Zona 10 Dae - Dan - Das - Casalino" riducendo il volume di ghiaie di monte autorizzabili a 1'450'000 mc ed introducendo nel contempo 50'000 mc di argille per impieghi diversi, assoggettando queste ultime alla tariffa d'oneri di 0.64 €/mc.

CONSIDERAZIONI E OSSERVAZIONI

Si rileva che il documento di ValSAT della variante, dopo aver richiamato ampiamente la ValSAT del Piano sovraordinato, è stato elaborato sulla base dell'Allegato I del D.Lgs. 152/2006 "Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi" e non segue i criteri di valutazione propri della ValSAT, ex art. 18 della L.R. 24/2017 e del Rapporto Ambientale di VAS ex art.13 del D.Lgs 152/2006. Le valutazioni degli impatti non sono organizzate per matrici, ma per loro caratteristiche.

Nella Dichiarazione di Sintesi è quindi importante ridare la giusta organizzazione al documento, riportando oltre agli esiti della valutazione anche gli effetti sull'ambiente e sul territorio che si avranno in attuazione delle scelte operate dallo strumento sovraordinato, così da individuare le soluzioni alternative attese a questo livello di attuazione in conformità alla strategia regionale di sviluppo sostenibile.

Si evidenzia inoltre che la variante adottata nel 2016 riporta i riferimenti normativi per la Valutazione d'Impatto Ambientale alla L.R. 9/99, ora abrogata e sostituita dalla L.R. 4/2018; si chiede pertanto di aggiornare tali riferimenti nella stesura della Variante in approvazione.

In generale per la matrice aria si rileva che non è stato valutato se la VG sia in linea con gli obiettivi espressi dal PAIR2020 che supera il Piano di Gestione della Qualità dell'Aria (approvato con D.C.P. n.69 del 09/10/2007) sul quale sono basate parte delle valutazioni del PIAE2013 e che la variante di fatto riprende.

In merito alle matrici aria e rumore si riportano di seguito alcune considerazioni per polo estrattivo:

Rio Carbonaro 4

Nel confermare che rumore e qualità dell'aria comportano impatti rilevanti su recettori, alcuni dei quali estremamente vicini ai fronti di scavo, già nella ValSAT della presente variante dovevano essere individuati opportuni accorgimenti a tutela di tali recettori durante le diverse fasi di lavorazione, senza rimandare tutto alla fase di autorizzazione, sebbene assoggettata a valutazione di impatto ambientale. Si chiede pertanto che nella Dichiarazione di Sintesi siano già individuate le eventuali condizioni e mitigazioni che saranno eventualmente proposte in sede di VIA.

Lo SIA del Piano di coltivazione di "Rio Carbonaro 4" dovrà comunque contenere uno studio di modellizzazione previsionale delle polveri generate dall'attività estrattiva, che al fine di valutare le possibili ricadute in termini di concentrazioni di PM10 prodotte dalle attività svolte nelle aree di cava, nuove Dan ed esistenti Dae, sui ricettori individuati utilizzando un modello matematico, dovrà tener conto delle in-

dicazioni fornite da ARPAE APAMetropolitana cui si rimanda.

In relazione al rumore, oltre alla necessità richiamata dalla ValSAT di effettuare un monitoraggio del clima acustico ante operam, con modellizzazione previsionale e successive campagne di monitoraggio in corso d'opera, si precisa che il monitoraggio dovrà essere svolto su tutti i tre ricettori individuati ("Branchiciolo", "Quercia", "Branchiciolino"). Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere inoltre valutata la possibilità di predisporre, in caso di necessità, misure di mitigazione acustica (dune, barriere antirumore).

Casalino

In considerazione all'estrema vicinanza del nucleo Casalino di Sotto al nuovo fronte di scavo e per la concomitante attività estrattiva esistente, non si escludono condizioni di disagio dei ricettori alle situazioni di diffusione polverulenta. Si chiede pertanto che nella Dichiarazione di Sintesi siano riportate tutte le possibili misure di tutela da attuare rispetto ai ricettori.

La relazione di VALSAT prevede una intensità di impatto nulla per la componente rumore, in quanto l'intervento si allontana da un ricettore sensibile (Centro di recupero "La Sorgente) avvicinandosi ad un nucleo di abitazioni. Non si condivide quanto riportato, poiché l'intervento risulta spingersi fino ad aree in estrema vicinanza a tali ricettori abitativi, su cui andrà specificatamente valutato l'impatto acustico delle lavorazioni previste nella nuova area. Si chiede pertanto che nella Dichiarazione di Sintesi siano riportate tali valutazioni.

In relazione al controllo della CO2 si evidenzia che gli interventi pianificati nella variante comportano una previsione di disboscamento di circa 14 ettari, determinante un impatto per la mancata fissazione dell'anidride carbonica da parte della vegetazione, che si protrarrà almeno fino a quando non si ricostituirà una vegetazione arborea di pari funzionalità, stimata in circa una decina di anni. Non risulta chiaro se gli interventi di piantumazione previsti nelle schede di progetto inserite nella VG siano adeguatamente dimensionati per compensare da subito la perdita delle capacità di assorbimento della CO2.

Pertanto i piani di coltivazione dovranno riportare una quantificazione della perdita di capacità di assorbimento della CO2 con conseguente specificazione e bilancio degli interventi di compensazione. A questo proposito dovranno essere incluse le emissioni della CO2 emessa dai mezzi d'opera utilizzati per la coltivazione delle aree di cava e dai mezzi adibiti al trasporto del materiale estratto nei diversi poli estrattivi previsti dalle Schede di progetto.

Il Programma di Monitoraggio degli effetti della Variante in oggetto, non ha recepito totalmente le indicazioni del PIAE2013 per la matrice ARIA, pertanto è necessario integrare il monitoraggio del piano già definito con ulteriori parametri di sorveglianza, quali:

INDICATORE	DESCRIZIONE
Quota di mezzi (d'opera e di trasporto) ricadenti in ognuna delle classi individuate dalle normative ambientali di riferimento	Verificare il progressivo miglioramento delle prestazioni ambientali del parco mezzi e stimare le emissioni in atmosfera generate
Dimensione del parco mezzi attivo (n. mezzi)	Verificare il numero dei mezzi complessivamente impiegati nelle attività estrattive e nel trasporto connesso
Disturbi da produzioni di polveri (n. segnalazioni)	Verificare l'efficacia delle misure di mitigazione per la diffusione di polveri
Realizzazione rinaturalizzazioni (m2)	Verificare l'attuazione delle opere di sistemazione funzionali all'assorbimento della CO2

In fase di piano di coltivazione dovrà inoltre essere presentato un adeguato programma di monitoraggio che preveda campagne di durata almeno 30 giorni da effettuarsi in prossimità dei ricettori più

impattati, e come stabilito dall'art. 9 delle NTA, prima dell'inizio dell'attività, durante e dopo la realizzazione dell'intervento Si richiede inoltre di includere una campagna da realizzarsi in fase di rimozione del terreno di copertura.

I campionamenti saranno eseguiti per la misura delle concentrazioni medie giornaliere PM10, secondo i metodi di riferimento indicati nel D.Lgs. 155/2010 per la valutazione della qualità dell'area ambiente; poiché tra gli obiettivi di qualità viene richiesta una raccolta minima di dati del 90%, il periodo di monitoraggio dovrà essere prolungato se i dati invalidi superano il 10% del tempo di misura. Si ritiene utile la misura presso i siti di lavorazione dei parametrici meteorologici di velocità e direzione del vento. La rilevazione dei parametri meteorologici dovrà essere su base oraria.

Per ogni campagna, entro 60 giorni dallo svolgimento delle misure, dovranno essere inviati agli enti territorialmente competenti e ad Arpae:

- l'esatta collocazione del punto di misura su opportuna planimetria con relativa documentazione fotografica del monitoraggio svolto;
- i dati di monitoraggio giornalieri, anche in formato file;
- una relazione contenente, oltre a quanto sopra:
 - il numero di dati validi e il rendimento percentuale;
 - correlazione dei dati rilevati e campo anemologico.

Dell'esito dei monitoraggi della variante, nonché di quelli previsti dai rispettivi piani di coltivazione, si ritiene possano essere informati anche i Comuni limitrofi eventualmente interessati dagli aspetti rilevati, al fine di condividere eventuali scelte di mitigazione.

La Valsat non riporta una complessiva valutazioni dell'interferenza delle proposte di coltivazione con le linee elettriche esistenti, aeree e interrate; così come non è verificato il rispetto dei valori di induzione magnetica generata da elettrodotti o altre sorgenti a bassa frequenza (ai sensi del DPCM 08 luglio 2003 basse frequenze) e dei valori di campo elettrico generati da Stazioni Radio Base per la telefonia mobile o ripetitori radio TV (ai sensi del DPCM 08 luglio 2003 basse frequenze) nelle aree per le quali sia prevista o prevedibile la permanenza di persone.

Per il polo "Rio Carbonaro 4" la documentazione prodotta evidenzia la possibilità di "modesti intorbidimento del Torrente Setta", tuttavia non si valuta la congruenza di tale possibilità con gli obiettivi e gli usi del torrente Setta previsti dal Piano di gestione delle Acque. Oltre alla condizione ambientale posta nella ValSAT di prevedere "una o più vasche di decantazione prima del loro recapito nel Rio Carbonaro e nel Torrente Setta, si chiede di completare le valutazioni di impatto sulle acque superficiali nell'ambito della Dichiarazione di Sintesi, ponendo particolare attenzione alla sistemazione idrogeologica delle aree e agli elementi di raccolta e convogliamento delle acque.

Peraltro la realizzazione di casse di laminazione idraulica, vasche di prima pioggia, decantazione e sedimentazione, nonché di aree umide deve assicurare che non costituiscano fonti di danno o di pericolo per le persone e che le medesime non diventino occasione per la proliferazione di insetti o altri animali molesti o nocivi.

Ricordando che i lavoratori di cava sono particolarmente esposti a rischio infortuni e salute sui luoghi di lavoro e specificatamente in situazioni come il Polo Casalino, in cui si riscontra un "rischio potenziale sulla morfodinamica (stabilità dei versanti) .. potenzialmente grave", si chiede di porre particolare attenzione alle prescrizioni riportate dall'ASL nel suo parere di competenza in merito agli adempimenti previsti dal D.Lgs 81/2008.

Relativamente alla VINCA si richiama il parere espresso dalla Regione Emilia-Romagna – Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente, relativo agli effetti della variante sui siti SIC IT4050003 "Monte Sole" e sul SIC/ZPS IT4050012 "Contrafforte Pliocenico", esterni, ma situati nelle vicinanze dei poli estrattivi, con cui si valuta un'incidenza "negativa ma non significativa" nel rispetto delle prescrizioni riportate nello stesso parere cui si rimanda.

Valgono inoltre tutte le prescrizioni già espresse dai soggetti competenti in materia ambientale.

Per LA RESPONSABILE
DELL'AREA AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI METROPOLITANA
Dott.ssa Patrizia Vitali¹

*la Responsabile dell'Unità
Valutazioni Ambientali
ing. Paola Cavazzi²
(firmato digitalmente)*

¹ Ai sensi del Codice di Amministrazione Digitale vigente ed in virtù della deliberazione del Direttore Generale di ARP AE Emilia-Romagna n. 113/2018 del 17/12/2018 con cui è stato conferito alla D.ssa. Patrizia Vitali l'incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Atto di delega ARP AE DET-2018-501 del 11/06/2018.